

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
ESTENSIONE E STRUTTURA DEL PIANO

Art. 1
Obiettivi e campo di applicazione del Piano

1. Le presenti Norme regolano l'attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico in funzione del perseguimento degli obiettivi fondamentali della tutela e del rafforzamento dell'identità del paesaggio, della fruizione dei suoi valori e della stabilità ecologica.
2. Il Piano rappresenta il quadro delle compatibilità paesistico-ambientali nel cui ambito gli atti di pianificazione territoriale introducono le prescrizioni di loro competenza.
3. Il Piano si estende all'intero territorio regionale ed è costituito dai seguenti elaborati:
 - Relazione Generale,
 - Schede e Tabelle - Livello Territoriale,
 - N° 63 TAVOLE relative all'assetto insediativo scala 1:25000,
 - N° 63 TAVOLE relative all'assetto geomorfologico scala 1:25000,
 - N° 63 TAVOLE relative all'assetto vegetazionale scala 1:25000,
 - Le presenti Norme di Attuazione.

Art. 2
Articolazione del Piano

1. Il Piano registra lo stato attuale del territorio e in relazione a questo individua le compatibilità paesistico-ambientali degli interventi formulando indicazioni e prescrizioni articolate ai livelli territoriale e locale, riferite distintamente agli assetti insediativo, geomorfologico e vegetazionale.
 2. Le indicazioni di livello puntuale saranno definite a norma della legislazione regionale in materia.
-

CAPO II
LIVELLO TERRITORIALE

Art. 3
Indicazioni di livello territoriale

1. Con riferimento al livello territoriale il Piano reca indicazioni aventi valore di indirizzo, di proposta e di recepimento.
2. Gli indirizzi contenuti nel Piano si applicano all'intero ambito cui sono riferiti, come delimitato nella cartografia di Piano, e sono preordinati ad assicurare il coordinamento sotto il profilo paesistico-ambientale di ogni successivo atto di pianificazione. Essi si distinguono in:
 - a) indirizzi generali intesi a considerare l'assetto paesistico-ambientale nel suo complesso, ferme restando le eventuali diverse indicazioni di cui alla successiva lettera b),
 - b) indirizzi particolari intesi a considerare singole componenti del paesaggio.
3. Le indicazioni a carattere di proposta sono preordinate a rendere possibile la migliore fruizione delle risorse paesistiche e valgono per i contesti territoriali ai quali sono funzionalmente riferibili, fermo restando il loro carattere orientativo.
4. Le indicazioni a carattere di recepimento hanno valore ricognitivo di iniziative volte alla realizzazione di grandi opere infrastrutturali, in modo da consentirne l'attuazione subordinatamente al controllo ed alla valutazione delle implicazioni di ordine paesistico-ambientale.

Art. 4
Efficacia delle indicazioni di livello territoriale

1. Le indicazioni di indirizzo del Piano valgono nei confronti di ogni successivo atto di pianificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, primo comma, della legge regionale 22 agosto 1984 n° 39.
 2. Le indicazioni a carattere di proposta del Piano possono essere attuate indipendentemente da quelle di livello locale contenute nel Piano medesimo. Esse hanno valore di segnalazione di specifici problemi e di individuazione delle relative soluzioni ai fini della eventuale adozione da parte dei Comuni, ove necessario, dei conseguenti atti di pianificazione urbanistica generale e/o attuativa, volti alla loro realizzazione, per cui il loro mancato recepimento in sede di adozione di tali atti comporta l'obbligo di adeguata motivazione.
 - 2 bis Per le parti di territorio da includersi mediante apposite leggi regionali nei sistemi di aree di interesse naturalistico-ambientale, l'attuazione delle indicazioni di cui al comma precedente è subordinata in ogni caso al loro inserimento nei programmi di attività e di interventi previsti dalla rispettiva legge istitutiva.
 3. Le indicazioni a carattere di recepimento del Piano hanno valore di localizzazione di larga massima degli interventi previsti, la cui definizione, nell'osservanza di quanto disposto dal successivo articolo 32, costituisce contenuto del Piano stesso ad ogni effetto.
-

CAPO III

LIVELLO LOCALE

Art. 5

Indicazioni di livello locale

1. Con riferimento al livello locale il Piano reca indicazioni aventi valore prescrittivo rispettivamente nei confronti degli interventi che incidono sugli assetti insediativo, geomorfologico e vegetazionale.
 2. Tali indicazioni sono riferite, distintamente per i tre assetti, alle singole parti del territorio delimitate nella cartografia in scala 1:25000 ed individuate in relazione alle situazioni in atto ed alle modificazioni ammissibili.
 3. Le indicazioni relative ai tre assetti si intendono riferite alle seguenti categorie di interventi:
 - a) quelle relative all'assetto insediativo disciplinano gli interventi edilizi o assimilabili, quali la costruzione o la ristrutturazione di edifici di ogni genere e destinazione e di manufatti e impianti di qualsivoglia natura e destinazione, nonché delle relative opere complementari, salvo quanto detto al punto successivo;
 - b) quelle relative all'assetto geomorfologico disciplinano le opere idrauliche e marittime, l'apertura e la sistemazione di cave e discariche, gli interventi di consolidamento dei pendii e quelle opere che determinano profonde ed estese alterazioni del quadro morfologico e idraulico;
 - c) quelle relative all'assetto vegetazionale disciplinano gli interventi di forestazione e quelli che hanno per oggetto lo sfruttamento agricolo-economico e il miglioramento qualitativo dei boschi e delle praterie.
 4. Qualora un medesimo intervento incida su più assetti, esso si intende disciplinato in via primaria dalle norme relative all'assetto cui esso è specificamente riferibile, e in via subordinata e complementare dalle norme relative agli altri due assetti.
 5. A fini applicativi del Piano, ove necessario, il Presidente della Giunta Regionale o per sua delega l'Assessore incaricato dell'Urbanistica provvede, d'ufficio o su motivata richiesta di chi vi abbia interesse, alla trasposizione delle delimitazioni di cui al secondo comma sulla carta tecnica regionale in scala 1:10000,
 6. Le indicazioni di livello locale specificano, ove necessario, le particolari modalità di verifica della compatibilità degli interventi con il contesto paesistico-ambientale.
-

Art. 6

Efficacia delle indicazioni di livello locale

1. Le indicazioni di livello locale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, terzo comma, della l.r. 39/1984, prevalgono immediatamente sulle previsioni degli strumenti urbanistici comunali laddove rispetto a queste ultime risultino in tutto o in parte più limitative, sotto il profilo quantitativo e/o dei modi di intervento, delle trasformazioni ammesse.
 2. Nei casi di cui ai successivi articoli 61 e 68 si procederà, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 5 sopra richiamato, all'approvazione del previsto strumento urbanistico attuativo e, ove occorra, all'adeguamento dello strumento urbanistico generale entro il termine di cinque anni dall'approvazione del Piano.
 3. L'eventuale inadempienza all'obbligo di cui al comma precedente comporta l'applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia.
-

CAPO IV

LIVELLO PUNTUALE

Art. 7

Indicazioni di livello puntuale

1. Con riferimento al livello puntuale le indicazioni del Piano non incidono sui regimi normativi e sui gradi di tutela delle singole porzioni del territorio, e come tali si configurano quale mera specificazione delle indicazioni di livello locale, con particolare riguardo agli aspetti qualitativi.
2. Le indicazioni di cui al comma precedente, da definirsi nelle successive fasi del processo di pianificazione paesistica, nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge, sono di carattere generale, qualora riferite all'intero territorio regionale o a specifiche situazioni ricorrenti, ovvero di carattere particolare, qualora riferite a singole porzioni del territorio stesso.

Art. 8

Efficacia delle indicazioni di livello puntuale

1. Le indicazioni di livello puntuale a seconda delle modalità con le quali sono definite hanno l'efficacia ad esse rispettivamente attribuita dalla legislazione regionale in materia.
-

TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLE INDICAZIONI Di LIVELLO TERRITORIALE

CAPO I
INDICAZIONI RELATIVE AGLI ASSETTI INSEDIATIVO,
GEOMORFOLOGICO E VEGETAZIONALE

Sezione I - Assetto Insediativo

Art. 9
Generalità

1. Gli indirizzi di cui all'art. 3, 2° comma, tanto generali quanto particolari, assumono, a seconda delle diverse finalità perseguite dal Piano per l'assetto Insediativo dei singoli ambiti territoriali, la denominazione di "Mantenimento", "Consolidamento" e "Modificabilità".
 2. Gli indirizzi particolari investono le singole componenti del paesaggio costituite dagli insediamenti, dalla viabilità, dalle colture agricole e dalle infrastrutture, considerando per ciascuna di esse gli aspetti quantitativi, qualitativi e strutturali come la matrice riportata alla pagina seguente.
-

MATRICE COMPONENTI/ASPETTI DEL PAESAGGIO

	ASPETTI QUANTITATIVI	ASPETTI QUALITATIVI	ASPETTI STRUTTURALI
INSEDIAMENTI 1	Consistenza complessiva degli insediamenti residenziali, produttivi, turistici.	Caratteri e coerenze del linguaggio architettonico e urbano e funzionalità degli insediamenti.	Organizzazione territoriale del sistema insediativo.
VIABILITA' 2	Sviluppo della rete di viabilità primaria.	Funzionalità della rete di viabilità primaria e suoi rapporti con l'ambiente.	Schemi organizzativi della rete di viabilità primaria.
COLTURE AGRICOLE 3	Estensione delle aree coltivate.	Elementi tecnico-formali delle coltivazioni e degli impianti.	Rapporti tra forme di utilizzazione del suolo e assetto morfologico del territorio.
INFRA- STRUTTURE 4	Dotazione complessiva di impianti infrastrutturali.	Funzionalità dei sistemi infrastrutturali e loro rapporti con l'ambiente.	Localizzazione degli impianti infrastrutturali in rapporto all'assetto territoriale.

Art. 10
Indirizzo generale di MANTENIMENTO (MA)

1. L'indirizzo generale di MANTENIMENTO si applica:
 - a) nelle situazioni in cui l'assetto territoriale ha raggiunto soddisfacenti condizioni di equilibrio tra fattori antropici ed ambiente naturale, tali da escludere l'opportunità di significative trasformazioni pur ammettendosi marginali potenzialità di completamente;
 - b) nelle situazioni in cui debbono considerarsi già sostanzialmente esaurite le potenzialità di espansione pur non configurandosi soddisfacenti condizioni di equilibrio tra fattori antropici ed ambiente naturale.
2. L'obiettivo è quello, nel primo caso di tutelare le situazioni di particolare pregio paesistico presenti alla scala territoriale e, nel secondo, di evitare ulteriori compromissioni del quadro paesistico-ambientale quali sarebbero indotte da nuovi consistenti insediamenti.
3. In entrambi i casi la pianificazione dovrà pertanto essere informata a criteri di sostanziale conferma dell'assetto attuale, con una più marcata attenzione agli aspetti qualitativi e strutturali nel primo caso e a quelli quantitativi nel secondo caso.

Art. 11
Indirizzo generale di CONSOLIDAMENTO (CO)

1. L'indirizzo generale di CONSOLIDAMENTO si applica:
 - a) nelle situazioni in cui, a fronte di un assetto territoriale complessivamente equilibrato sotto il profilo paesistico, permangono margini per interventi, da ritenersi ammissibili a condizione che non introducano elementi di sostanziale innovazione rispetto all'attuale configurazione;
 - b) nelle situazioni in cui, a fronte di un assetto territoriale insufficientemente caratterizzato sotto il profilo paesistico, permangono comunque residui margini per interventi da ritenersi ammissibili a condizione che diano luogo a una più definita identità paesistica.
 2. L'obiettivo è quello di indirizzare gli interventi, nel primo caso, verso la conferma ed il consolidamento dell'attuale configurazione paesistica nel suo insieme e, nel secondo caso, verso la sua maggior qualificazione attraverso il recupero e la riproposizione di selezionati caratteri paesistici.
 3. La pianificazione dovrà pertanto prevedere essenzialmente interventi ad integrazione delle attuali strutture insediative, operando in forme coerenti con l'esistente, ovvero definendo quei caratteri che meglio si prestano a garantire una precisa identità paesistica.
-

Art. 12
Indirizzo generale di MODIFICABILITA' (MO)

1. L'indirizzo generale di MODIFICABILITA' si applica:
 - a) nelle situazioni in cui i livelli di compromissione paesistico-ambientale attuali sono tali da indurre a non subordinare i nuovi interventi a criteri di conformità rispetto all'esistente;
 - b) nelle altre situazioni in cui le esigenze di tutela paesistico-ambientale sono compatibili con quelle relative al soddisfacimento di diverse istanze di ordine urbanistico e socioeconomico.
2. L'obiettivo è quello di rendere possibili quegli interventi che, seppure motivati da esigenze diverse da quelle proprie del Piano, siano comunque occasione per addivenire ad un assetto più soddisfacente sotto il profilo paesistico.
3. La pianificazione dovrà pertanto assicurare agli sviluppi insediativi gli opportuni livelli di qualificazione ambientale, in forme compatibili con le esigenze urbanistiche e coerenti con il contesto d'ambito.

Art. 13
Indirizzi particolari

1. L'indirizzo particolare di MANTENIMENTO comporta, per quanto concerne
 - gli aspetti quantitativi, la necessità di contenere le variazioni relative entro valori marginali;
 - gli aspetti qualitativi, la necessità di confermare sostanzialmente i caratteri formali e funzionali;
 - gli aspetti qualitativi, la necessità di non alterare gli schemi organizzativi e distributivi.
2. L'indirizzo particolare di CONSOLIDAMENTO comporta, per quanto concerne
 - gli aspetti quantitativi, opportunità di prevedere limitate variazioni relative;
 - gli aspetti qualitativi, l'opportunità di intensificare i caratteri formali e funzionali;
 - gli aspetti strutturali, l'opportunità di rafforzare gli schemi distributivi e organizzativi.
3. L'indirizzo particolare di MODIFICABILITA' comporta, per quanto concerne
 - gli aspetti quantitativi, la possibilità di prevedere sostanziali variazioni relative;
 - gli aspetti qualitativi, la possibilità di proporre caratteri formali e funzionali innovativi;
 - gli aspetti strutturali, la possibilità di definire nuovi schemi distributivi e organizzativi.

Sezione II - Assetto geomorfologico

Art. 14
Generalità

1. Gli indirizzi di cui all'art. 3, 2° comma, tanto generali quanto particolari, assumono, a seconda delle diverse finalità perseguite dal Piano per l'assetto geomorfologico dei singoli ambiti territoriali, la denominazione di "Mantenimento", "Consolidamento", "Modificabilità" e "Trasformazione".
 2. Gli indirizzi particolari investono le componenti del paesaggio costituite dai versanti, dal reticolo idrografico, dalle aree piane di fondovalle, dai litorali, dalle cave e miniere e dalle discariche, considerando per ciascuna di esse gli aspetti quantitativi, qualitativi e strutturali come da matrice riportata alla pagina seguente.
-

MATRICE COMPONENTI/ASPETTI DEL PAESAGGIO

	ASPETTI QUANTITATIVI	ASPETTI QUALITATIVI	ASPETTI STRUTTURALI
VERSANTI 5	Estensione complessiva delle superfici non insediate.	Forme di utilizzazione dei suoli in rapporto alle dinamiche geomorfologiche.	Distribuzione delle superfici insediate in rapporto alla struttura geomorfologica.
RETICOLO IDROGRAFICO 6	Sviluppo complessivo degli alvei ed evoluzione naturale.	Caratteristiche tecnico-funzionali delle opere di regolazione.	Localizzazione e distribuzione delle opere di regolazione.
AREE PIANE DI FONDOVALLE 7	Estensione complessiva delle superfici non insediate.	Forme di utilizzazione dei suoli in rapporto alle dinamiche idrogeologiche.	Distribuzione delle superfici insediate in rapporto alla struttura idrografica.
LITORALI 8	Estensione e profondità delle zone non occupate.	Caratteristiche tipologico-funzionali delle opere e delle sistemazioni.	Distribuzione ed organizzazione delle opere marittime in rapporto alle dinamiche costiere.
CAVE E MINIERE 9	Numero ed estensione delle aree di coltivazione.	Modi e forme di coltivazione in rapporto ai materiali ed alla morfologia dei luoghi.	Distribuzione ed organizzazione in rapporto alla struttura geomorfologica.
DISCARICHE 10	Numero ed estensione delle aree di coltivazione.	Tipologia e rapporti con l'ambiente.	Distribuzione ed organizzazione in rapporto alle strutture geomorfologiche ed idrogeologiche.

Art. 15
indirizzi generali di MANTENIMENTO (MA)

1. L'indirizzo generale di MANTENIMENTO si applica nelle situazioni in cui gli interessi di ordine ecologico sono preminenti in considerazione della relativa integrità dell'ambiente o della presenza di rilevanti valori morfologici, tanto nel caso in cui sia stato raggiunto uno stato di sostanziale equilibrio, quanto nel caso in cui si registrino dinamismi più o meno accentuati.
2. L'obiettivo è quello di assicurare l'evoluzione naturale dell'ecosistema verso una configurazione di crescente stabilità, con ciò stesso garantendo la tutela dei valori emergenti ed il permanere delle esistenti condizioni di relativa integrità.
3. La pianificazione dovrà pertanto essere orientata a consentire esclusivamente quegli interventi che non incidono sull'attuale assetto geomorfologico considerato alla scala territoriale.

Art. 16
Indirizzo generale di CONSOLIDAMENTO (CO)

1. L'indirizzo generale di CONSOLIDAMENTO si applica nelle situazioni in cui si registrano condizioni, in atto o potenziali, di compromissione ambientale e/o di rischio per gli insediamenti alle quali si può peraltro fare fronte con interventi di limitata incidenza sull'assetto attuale del territorio sotto i profili geomorfologico e idrogeologico.
 2. L'obiettivo è quello di garantire un adeguato controllo delle situazioni di rischio ed il conseguimento di un soddisfacente livello della qualità ambientale.
 3. La pianificazione dovrà pertanto essere orientata ad individuare le azioni all'uopo necessarie ed a disciplinare le forme ed i modi nei quali queste possono essere esercitate, nei limiti comunque di contenute modificazioni dell'attuale assetto geomorfologico ed idrogeologico del territorio.
-

Art. 17
Indirizzo generale di MODIFICABILITA' (MO)

1. L'indirizzo generale di MODIFICABILITA' si applica nelle situazioni in cui l'ambiente, in assenza di valori emergenti, presenta una modesta vulnerabilità sotto il profilo geomorfologico, talché non si manifesta l'esigenza di specifiche azioni di tutela dell'attuale configurazione, ferme restando le normali cautele relative alla corretta gestione del territorio.
2. L'obiettivo è quello di rendere possibili quegli interventi che, seppure motivati da esigenze diverse da quelle proprie del Piano, siano comunque occasione per dar luogo ad un assetto più soddisfacente sotto il profilo ambientale.
3. La pianificazione dovrà pertanto assumere prevalentemente il compito di garantire l'osservanza delle normali cautele preordinate a tutelare la qualità dell'ambiente.

Art. 18
Indirizzo generale di TRASFORMAZIONE (TRZ)

1. L'indirizzo generale di TRASFORMAZIONE si applica:
 - a) nelle situazioni in cui l'accertata presenza di gravi condizioni rischio imponga interventi profondamente incidenti sull'assetto idrogeologico complessivo del territorio;
 - b) nelle situazioni in cui il livello di compromissione raggiunto renda necessari interventi di riqualificazione ambientale e paesistica comportanti ulteriori radicali trasformazioni.
 2. L'obiettivo è quello di realizzare gli interventi necessari per conseguire nuove e diverse configurazioni dell'assetto geomorfologico, tali da assicurare adeguati livelli di sicurezza ed una migliore qualità dell'ambiente e del paesaggio.
 3. La pianificazione dovrà darsi carico di individuare puntualmente situazioni di rischio o di degrado e conseguentemente definire congrue soluzioni progettuali.
-

Art. 19
indirizzi particolari

1. L'indirizzo particolare di MANTENIMENTO comporta, per quanto concerne
 - gli aspetti quantitativi, la necessità di contenere le variazioni relative entro valori marginali;
 - gli aspetti qualitativi, la necessità di confermare sostanzialmente i requisiti tipologici e funzionali;
 - gli aspetti strutturali, la necessità di non alterare gli schemi organizzativi e distributivi.

 2. L'indirizzo particolare di CONSOLIDAMENTO comporta, per quanto concerne
 - gli aspetti quantitativi, l'opportunità di prevedere limitate variazioni relative;
 - gli aspetti qualitativi, l'opportunità di perfezionare i requisiti tipologici e funzionali;
 - gli aspetti strutturali, l'opportunità di convalidare gli schemi distributivi e organizzativi.
 - gli aspetti strutturali, l'opportunità di convalidare gli schemi distributivi e organizzativi;

 3. L'indirizzo generale di MODIFICABILITA' comporta, per quanto concerne
 - gli aspetti quantitativi, l'opportunità di prevedere sostanziali variazioni relative;
 - gli aspetti qualitativi, la possibilità di adottare tipologie innovativi;
 - gli aspetti strutturali, la possibilità di definire nuovi schemi distributivi e organizzativi.

 4. L'indirizzo particolare di TRASFORMAZIONE comporta, per quanto concerne
 - gli aspetti quantitativi, l'obbligo di determinare consistenti variazioni relative;
 - gli aspetti qualitativi, l'obbligo di individuare requisiti formali e funzionali diversi dagli attuali;
 - gli aspetti strutturali, l'obbligo di stabilire nuovi schemi distributivi e organizzativi.
-

Sezione III - Assetto vegetazionale

Art. 20 Generalità

1. Gli indirizzi di cui all'art. 3, 2° comma, tanto generali quanto particolari, assumono, a seconda delle diverse finalità perseguite dal Piano per l'assetto vegetazionale dei singoli ambiti territoriali, la denominazione di "Mantenimento", "Consolidamento" e "Modificabilità"
2. Gli indirizzi generali e particolari investono le componenti del paesaggio costituite dai boschi e dalle praterie.
3. Gli indirizzi particolari con riferimento alle componenti di cui al comma precedente considerano gli aspetti quantitativi, qualitativi e strutturali come da matrice qui di seguito riportata:

MATRICE COMPONENTI / ASPETTI DEL PAESAGGIO

	ASPETTI QUANTITATIVI	ASPETTI QUALITATIVI	ASPETTI STRUTTURALI
BOSCHI 11	Estensione delle aree boscate.	Composizione per essenze e modalità di gestione.	Localizzazione delle aree boscate in funzione dei fattori ecologici fondamentali.
PRATERIE 12	Estensione delle aree prative.	Composizione floristica e modalità di gestione.	Localizzazione delle aree prative in funzione dei fattori ecologici fondamentali.

Art. 21

Indirizzo generale di MANTENIMENTO (MA) dei boschi

1. L'indirizzo generale di MANTENIMENTO dei boschi si applica nelle situazioni in cui la copertura vegetale appare in condizioni soddisfacenti sia come estensione sia sul piano ecologico, per cui non si rendono necessari specifici interventi.
2. Ricadono sotto questo indirizzo i boschi prossimi al climax e quelli che, pur trovandosi in uno stadio intermedio del processo dinamico della vegetazione spontanea, per l'assenza di fattori negativi sono presumibilmente in grado di evolvere in modo graduale e autonomo ed in tempi non eccessivamente lunghi verso una situazione di equilibrio.
3. L'obiettivo è quello di conseguire condizioni di stabilità ecologica, realizzando al tempo stesso un risparmio di risorse da indirizzare verso il recupero di situazioni alterate o compromesse.
4. La pianificazione dovrà essere informata a criteri di rispetto dell'evoluzione naturale del manto vegetale - fatte salve le normali pratiche silvicolture - assicurando ogni azione volta ad evitare l'insorgenza di fattori negativi, con particolare riferimento agli incendi, tali da determinare un'involuzione degli ecosistemi, con ritorno a stadi dinamici precoci, censurabili sotto l'aspetto paesistico ed ecologico.

Art. 22

Indirizzo generale di CONSOLIDAMENTO (CO) dei boschi

1. L'indirizzo generale di CONSOLIDAMENTO dei boschi si applica nelle situazioni in cui la copertura vegetale, pur presentando caratteri di sufficiente pregio sul piano estetico-paesistico e su quello ecologico, meriti tuttavia di essere modificata in modo da acquisire maggiore estensione o un miglior livello qualitativo.
 2. Ricadono sotto questo indirizzo i boschi a composizione floristica più o meno corretta, ma ridotti come superficie o antropizzati in conseguenza di uno sfruttamento intenso o protratto determinato in passato da condizioni di necessità economica oggi in parte superate.
 3. L'obiettivo è quello di realizzare un aumento della superficie e/o una restituzione di qualità ai boschi sotto l'aspetto produttivo, estetico-paesistico ed ecologico.
 4. La pianificazione dovrà definire gli interventi che consentano di accelerare un processo dinamico che già tende a realizzarsi spontaneamente in natura ma in tempi lunghi, oppure di favorire il ritorno di un tipo di vegetazione più evoluto ed in equilibrio con l'ambiente, privilegiando la vocazione delle componenti vegetazionali in rapporto all'ecologia dei luoghi.
-

Art. 23

Indirizzo generale di MODIFICABILITA' (MO) dei boschi

1. L'indirizzo generale di MODIFICABILITA' dei boschi si applica in quelle situazioni vegetazionali che, senza presentare pregi estetici di assoluta preminenza ed in assenza di condizioni idonee per praticare la silvicoltura ad indirizzo produttivistico, occupano superfici molto estese in rapporto alle modeste doti competitive delle essenze dominanti, risultano distanti da un soddisfacente livello qualitativo ed appaiono onerose da gestire, in termini globali, in quanto non in sintonia con le condizioni ecologiche dei luoghi.
2. Ricadono sotto questo indirizzo quei boschi, generati e conservati per intervento diretto o indiretto dell'uomo, che sono in varia misura inadeguati sul piano ecologico, fino a configurarsi come ostacoli che si oppongono al naturale evolversi della vegetazione spontanea.
3. L'obiettivo è quello di realizzare un graduale recupero di ecosistemi troppo semplificati nelle loro componenti e pertanto fragili nel tempo, specie sotto il profilo fitosanitario, generatori di paesaggi artificialmente inseriti nel contesto ligure.
4. La pianificazione dovrà essere informata, in linea di massima, ai fondamentali criteri della silvicoltura naturalistica, salva l'esigenza di operare con gradualità i diradamenti e le sostituzioni necessarie.

Art. 24

Indirizzo generale di MANTENIMENTO (MA) delle praterie

1. L'indirizzo generale di MANTENIMENTO delle praterie si applica a situazioni in cui un'area prativa, utilizzata o utilizzabile come pascolo, presenti una soddisfacente percentuale di specie buone foraggere ed occupi una superficie idonea in rapporto all'esigenza sia di garantire la protezione idrogeologica dei versanti, sia di assicurare una adeguata produzione.
 2. Ricadono sotto questo indirizzo le praterie situate nell'orizzonte superiore del piano montano, posto alle quote maggiori.
 3. L'obiettivo è quello di conservare nel tempo una risorsa complessivamente non cospicua e tuttavia reale, gestendola in modo da far fronte ad eventuali situazioni congiunturali legate a componenti climatiche, o a variazioni chimico-fisiche del suolo provocate da incendi.
 4. La pianificazione dovrà garantire la difesa dal ritorno delle specie legnose e il miglioramento qualitativo delle cotiche erbose, disponendo forme d'intervento ecologicamente corrette.
-

Art. 25

Indirizzo generale di CONSOLIDAMENTO (CO) delle praterie

1. L'indirizzo generale di CONSOLIDAMENTO delle praterie si applica nelle situazioni in cui un'area prativa sufficientemente estesa, utilizzata o utilizzabile come pascolo, presenti una composizione fioristica nella quale, accanto a specie buone foraggere, risultino diffuse forme arbustive ed altre specie erbacee rifiutate dal bestiame o comunque di valore alimentare scarso o nullo.
2. L'obiettivo è quello del recupero delle potenzialità che tali aree prative ancora presentano in quanto possiedono un minimo accettabile di risorse alimentari per il bestiame domestico.
3. La pianificazione dovrà essere informata a criteri ecologicamente corretti di eliminazione delle specie erbacee indesiderate, di arricchimento del tenore di buone foraggere, di difesa dal ritorno delle specie legnose, previa attenta verifica dell'effettiva idoneità dell'area.

Art. 26

Indirizzo generale di MODIFICABILITA' (MO) delle praterie

1. L'indirizzo generale di MODIFICABILITA' delle praterie si applica in quelle situazioni vegetazionali, tipiche del piano basale, in quanto situate a quote modeste, prive o povere di pregi estetico-paesistici, notevolmente lontane dal climax, artificiali, esposte ad una rapida espansione dell'arbusteto e del bosco e mantenute per lo più tramite il ricorso periodico alla pratica dell'incendio, con conseguente scomparsa delle specie buone foraggere.
 2. L'obiettivo è quello di agevolare il ritorno del bosco, nell'intento di ottenere la salvaguardia idrogeologica sia dei versanti sia del fondovalle.
 3. La pianificazione dovrà pertanto definire gli interventi volti ad accelerare l'evoluzione verso il clima, che, nelle condizioni considerate, corrisponde al dominio di esemplari di specie arboree scarsamente combustibili.
-

Art. 27
Indirizzi particolari relativi ai boschi

1. L'indirizzo particolare di MANTENIMENTO dei boschi comporta, per quanto concerne
 - gli aspetti quantitativi, la necessità di non apportare riduzioni se non entro valori marginali;
 - gli aspetti quantitativi, la necessità di confermare sostanzialmente i caratteri dominanti;
 - gli aspetti strutturali, la necessità di non alterare la distribuzione attuale.

 2. L'indirizzo particolare di CONSOLIDAMENTO dei boschi comporta, per quanto concerne
 - gli aspetti quantitativi, l'opportunità di prevedere significativi incrementi;
 - gli aspetti qualitativi, l'opportunità di favorire l'evoluzione verso l'alto fusto delle essenze climatiche;
 - gli aspetti strutturali, l'opportunità di rafforzare la distribuzione attuale.

 3. L'indirizzo particolare di MODIFICABILITA' dei boschi comporta, per quanto concerne
 - gli aspetti quantitativi, l'esigenza di prevedere sostanziali incrementi;
 - gli aspetti qualitativi, l'esigenza di operare interventi innovativi nella composizione delle essenze.
-

Art. 28
Indirizzi particolari relativi alle praterie

1. L'indirizzo particolare di MANTENIMENTO delle praterie comporta, per quanto concerne
 - gli aspetti quantitativi, la necessità di contenere le variazioni relative entro valori marginali;
 - gli aspetti qualitativi, la necessità di confermare sostanzialmente i caratteri dominanti;
 - gli aspetti strutturali, la necessità di non alterare la distribuzione attuale.

2. L'indirizzo particolare di CONSOLIDAMENTO delle praterie comporta, per quanto concerne
 - gli aspetti quantitativi, l'opportunità di prevedere limitate variazioni;
 - gli aspetti qualitativi, l'opportunità di favorire la diffusione di idonee specie foraggere e di contrastare gli eventuali processi erosivi;
 - gli aspetti strutturali, l'opportunità di rafforzare la distribuzione attuale;

3. L'indirizzo particolare di MODIFICABILITA' delle praterie comporta, per quanto concerne
 - gli aspetti quantitativi, l'esigenza di prevedere sostanziali riduzioni;
 - gli aspetti qualitativi, l'esigenza di operare sostanziali trasformazioni della composizione floristica a vantaggio di specie arboree.

Sezione IV - Applicazione degli indirizzi

Art. 29
Schede e Tabelle di Piano

1. Gli indirizzi, sia generali che particolari, relativi agli assetti insediativo, geomorfologico e vegetazionale sono illustrati in apposite Schede riferite a ciascun ambito e riportati nelle rispettive Tabelle riassuntive.
-

CAPO II

INDICAZIONI DI TIPO PROPOSITIVO

Art. 30

Oggetto e contenuto

1. Le indicazioni di tipo propositivo sono riportate nella cartografia di Piano del livello locale relativa all'assetto insediativo con apposita simbologia e sono illustrate nelle Schede di Piano relative a ciascun ambito.
 2. Esse hanno per oggetto:
 - a) l'accessibilità al mare (AM), intesa come sistema di viabilità pedonale idoneo a garantire l'accesso pubblico al mare ed a consentire la percorribilità di tratti dei litorali ai fini della fruizione panoramica e ricreativa;
 - b) le attività ricreative (AR), intese come finalità da perseguire mediante destinazione di aree sufficientemente estese e dotate delle attrezzature elementari necessarie a consentire lo svolgimento di attività ricreative individuali ovvero di manifestazioni collettive, con particolare riguardo a quelle legate alle tradizioni locali;
 - c) le attività sportive (AS), intese come finalità da perseguire mediante destinazione di aree di ampie dimensioni, attrezzate e infrastrutturate per l'esercizio di pratiche sportive comportanti un uso estensivo del territorio e dotate dei relativi servizi oltre che di quelli connessi alle attività complementari, nonché - ad esclusione delle zone soggette al regime normativo di conservazione - di eventuali strutture per la ricettività ed il soggiorno degli utenti purché commisurate al tipo ed alla capienza degli impianti e compatibili con gli obiettivi di tutela paesistico-ambientale;
 - d) i campeggi con accessibilità Pedonale (CP), intesi come punti di appoggio per il campeggio libero con tende, accessibili solo pedonalmente o con mezzi di servizio e dotati delle attrezzature minime indispensabili per una corretta fruizione;
 - e) i campeggi con accessibilità veicolare (CV), intesi come aree attrezzate per il campeggio organizzato con campers e roulotte dotate dei necessari servizi e delle opere di urbanizzazione primaria;
 - f) la percorribilità lungo i corsi d'acqua (PA), intesa come creazione di percorsi pedonali adiacenti o ai margini di un corso d'acqua d'interesse naturalistico ed paesaggistico, dotati delle attrezzature essenziali per l'accessibilità e la fruizione;
 - g) gli itinerari storico etnografici (PS), intesi come creazione di percorsi pedonali colleganti manufatti di interesse storico-artistico o che si configurano come testimonianza di attività produttive storicamente legate alle tradizioni locali, dotati di segnaletica e delle attrezzature, eventualmente anche di tipo commerciale, per la fruizione;
 - h) gli itinerari escursionistici (E) intesi come percorsi pedonali inseriti nella rete principale dei grandi itinerari storici di attraversamento della regione, opportunamente segnalati ed attrezzati, anche con rifugi, in funzione delle difficoltà e dell'isolamento nei singoli tratti, nonché dotati di punti di appoggio in corrispondenza dei luoghi più accessibili o di maggior afflusso previsto;
 - i) parchi organizzati (PO), intesi come parti di territorio che assommano ai valori naturalistico-ambientali una particolare attitudine alla funzione ricreativa in ragione dell'amenità e dell'agevole accessibilità dei luoghi, dotate di arredi per la fruizione, nonché di attrezzature di ristoro e svago, ed eventualmente collegate a strutture ricettive e di supporto esterne.
 3. Qualora le indicazioni di cui al presente articolo siano coincidenti con le situazioni in atto, le stesse devono intendersi preordinate a consentire l'integrazione ed il completamento delle attrezzature esistenti.
-

CAPO III

INDICAZIONI A CARATTERE DI RECEPIMENTO

Art. 31 **Oggetto**

1. Le indicazioni a carattere di recepimento sono ricognitive delle grandi infrastrutture:

- a) ferroviarie - F;
- b) stradali e autostradali - S;
- c) portuali e aeroportuali - P, A;
- d) tecnologiche e speciali - TS.

2. Dette indicazioni, in quanto riferite a previsioni di nuove grandi infrastrutture già programmate, sono riportate, con l'apposita simbologia sopra indicata, nella cartografia di Piano relativa all'assetto geomorfologico.

3. Le previsioni di nuove grandi infrastrutture, non recepite dal Piano, potranno essere attuate soltanto a seguito dell'aggiornamento dello stesso nei modi e con le verifiche stabiliti dalla legislazione regionale in materia.

Art. 32
Disciplina

1. In sede di definizione progettuale delle opere di cui all'articolo precedente dovrà essere accertata la compatibilità delle stesse con le indicazioni del Piano.
 2. Gli studi necessari alla definizione di cui al comma precedente dovranno essere condotti in modo da conseguire, nel rispetto dei requisiti funzionali dell'opera, l'ottimizzazione dell'intervento nei confronti del sistema di valori del Piano e dei suoi contenuti, da un lato attraverso la scelta di tracciati e localizzazioni che non interessino le aree dotate di valori emergenti e, dall'altro, mediante l'adozione di soluzioni tecniche che garantiscano il recupero di soddisfacenti condizioni di equilibrio ecologico.
 3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità dei tracciati e delle localizzazioni deve essere fatto riferimento prevalentemente alle indicazioni di livello locale del Piano relative agli assetti insediativo, geomorfologico e vegetazionale, mentre per quanto concerne il recupero ecologico deve essere prodotta un'apposita documentazione contenente analisi dettagliate dello stato attuale, valutazioni delle alterazioni direttamente o indirettamente connesse con l'intervento previsto, indicazioni degli specifici rimedi proposti.
 4. La documentazione progettuale deve riguardare l'insieme delle opere previste ivi compresi gli impianti e le infrastrutture provvisorie di cantiere, le eventuali cave di prestito e le discariche.
 5. In considerazione della rilevanza delle opere e dell'onerosità della progettazione esecutiva che caratterizzano gli interventi in oggetto è richiesta la presentazione di una documentazione preliminare relativa all'impostazione del progetto, sulla quale la Giunta Regionale esprime una propria valutazione preventiva.
 6. La valutazione di cui al comma precedente costituisce documentazione obbligatoria del progetto da sottoporsi alle procedure previste dal D.P.C.M. 10.8.1988 n. 377, nonché da presentarsi alla Regione ai fini del successivo raggiungimento delle intese previste dall'articolo 81 del D.P.R. 24.7.1977 n° 616 nonché del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della Legge 29.6.1939 n° 1497 e successive modificazioni.
 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli interventi sulle infrastrutture esistenti che prevedano rilevanti modificazioni delle situazioni in atto.
-

**TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLE INDICAZIONI Di LIVELLO LOCALE**

**CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI**

**Art. 32 bis
Studio organico d'insieme**

1. Laddove le norme del presente Titolo fanno riferimento a Studi Organici d'Insieme, questi costituiscono documentazione obbligatoria integrativa da approvarsi unitamente agli elaborati prescritti e secondo le pertinenti procedure urbanistico-edilizie.
2. Lo studio Organico d'Insieme è preordinato a garantire il maggior rispetto possibile dei valori paesaggistici, con particolare riguardo a quelli posti in evidenza dalla documentazione complessiva del Piano, attraverso la valutazione dell'intervento distintamente sotto i seguenti profili:
 - a) dei caratteri linguistici e/o tipologici assunti come riferimento;
 - b) delle interferenze con le visuali panoramiche e dell'impatto con i valori paesaggistici;
 - c) delle connessioni con l'intorno immediato.
3. L'ampiezza del contesto considerato dallo Studio Organico d'insieme ed i relativi elaborati, ove non diversamente previsto dalle presenti Norme sono motivatamente determinati, caso per caso, in funzione delle suddette valutazioni.
4. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Piano lo Studio di cui al primo comma è approvato contestualmente al primo atto da emanarsi dopo tale data.

**Art. 32 ter
Compatibilità tipologica**

1. Laddove le norme del presente Capo richiedono per i nuovi interventi il rispetto delle forme insediative preesistenti, tale condizione deve essere verificata sotto il profilo delle consistenze dimensionali e delle compatibilità con il contesto, avuto riguardo ai requisiti tipologici e funzionali che contraddistinguono le singole attività da insediare.
-

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ASSETTO INSEDIATIVO

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 33

Regimi normativi

1. Le indicazioni di cui all'art. 5 assumono, a seconda delle diverse finalità perseguite dal Piano per l'assetto insediativo delle singole parti del territorio regionale, la denominazione di "Conservazione", "Mantenimento", "Consolidamento", "Modificabilità" di tipo A e di tipo B, "Trasformabilità" e "Trasformazione".
2. Tali indicazioni investono le componenti del paesaggio costituite dalle aree urbane, dai nuclei isolati, dagli insediamenti diffusi, dagli insediamenti sparsi, dalle aree non insediate, dalle attrezzature ed impianti - esclusi quelli assoggettati alle speciali disposizioni di cui al Capo VI del presente Titolo -, dai manufatti emergenti e loro sistemi, dalle colture agricole.

Sezione II - Aree Urbane

Art. 34

Generalità

1. Le aree urbane, in relazione al diverso significato che le stesse assumono nella configurazione del paesaggio, sono distinte in strutture urbane qualificate, parchi urbani, valori di immagine e tessuti urbani.
-

Art. 35

Aree Urbane: strutture urbane qualificate (SU)

1. Le strutture urbane qualificate sono assoggettate al regime normativo di MANTENIMENTO in quanto trattasi di ambiti urbani di ampie dimensioni che si distinguono dal contesto per caratteri di particolare pregio paesistico-ambientale, tali da identificarli come componenti significative della morfologia urbana.
2. L'obiettivo della norma è quello di evitare che vadano perdute quelle testimonianze dell'assetto preesistente che hanno resistito a trasformazioni urbanistiche radicali e che contribuiscono a determinare la qualità ambientale della struttura urbana attuale.
3. Non sono pertanto consentiti interventi che compromettano l'identità e l'identificazione di tali testimonianze e la leggibilità dell'assetto territoriale preesistente a cui esse rinviano.

Art. 36

Aree Urbane: parchi urbani (PU)

1. I parchi urbani, comprensivi delle eventuali edificazioni incluse, sono assoggettati al regime normativo della CONSERVAZIONE in quanto si tratta di complessi aventi per definizione un elevato valore ambientale ed un'elevata vulnerabilità, tali da rendere prevalente l'esigenza di salvaguardarne la consistenza e la qualità rispetto ad ogni altra considerazione.
 2. L'obiettivo della norma è quello di conservare quegli elementi della struttura urbana che maggiormente concorrono a determinarne la qualificazione paesistico-ambientale.
 3. Devono pertanto essere rigorosamente conservate le caratteristiche peculiari della zona per quanto concerne gli aspetti vegetazionali, la consistenza dell'edificato e i caratteri architettonici degli edifici storicamente legati alla genesi del parco, nonché l'organizzazione complessiva dell'insieme anche nei suoi rapporti visivi con l'intorno.
 4. E consentita la realizzazione di parcheggi, esclusivamente al servizio delle funzioni ivi insediate, senza alterare la consistenza e la qualità della vegetazione arborea, purché tali da non travisare le caratteristiche peculiari dell'area stessa e sempre che non siano praticabili soluzioni alternative all'esterno.
-

Art. 37

Aree Urbane: valori d'immagine (IU)

1. complessi definiti come valori d'immagine sono assoggettati al regime normativo dei MANTENIMENTO in quanto trattasi di ambiti urbani che, indipendentemente dalla presenza di specifici valori storico artistici o monumentali, appartengono all'immagine più conosciuta e tipica del paesaggio ligure, connotandone in particolare la vocazione turistica.
2. L'obiettivo della norma è quello di perpetuare i valori d'immagine che caratterizzano il paesaggio urbano della Liguria nelle sue località maggiormente significative.
3. Non sono pertanto consentiti interventi che introducano elementi innovativi rispetto a tale immagine salvo che un apposito Studio Organico d'insieme non dimostri che detti interventi siano di forza e qualità tali da poter divenire essi stessi fattori di rafforzamento dei valori d'immagine.

Art. 38

Aree Urbane: tessuti urbani (TU)

1. Sono classificate come *tessuti urbani* tutte le aree urbane che non rientrano nei casi precedenti.
 2. Trattandosi di parti del territorio nelle quali prevalgono, rispetto agli obiettivi propri del Piano, le più generali problematiche di ordine urbanistico, le stesse non sono assoggettate a specifica ed autonoma disciplina paesistica.
-

Sezione III - Nuclei Isolati - NI

Art. 39

Nuclei Isolati - Regime normativo di CONSERVAZIONE (NI-CE)

1. Tale regime si applica nei casi in cui, sia in considerazione degli elevati valori di qualità e di tipicità del complesso architettonico urbanistico e dei singoli elementi che lo costituiscono, sia per essere la struttura urbanistica dell'insediamento chiusa e definita anche nei rapporti con l'intorno immediato, si rende necessario subordinare ogni intervento, indipendentemente dalla sua motivazione, al rispetto dei valori predetti.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di conservare i caratteri formali e strutturali propri dell'insediamento e dei suoi rapporti con l'intorno - quali l'impianto urbano, il tessuto edilizio, le emergenze monumentali, i profili salienti, le forme di utilizzazione delle aree adiacenti e di quelle comunque in diretta connessione visiva con il nucleo in quanto agli stessi si riconosce un elevato valore paesistico, storico, ambientale e di tipicità.
3. Sono pertanto vietati tutti gli interventi, tanto sugli edifici esistenti quanto di nuova edificazione, che alterino i caratteri sopra indicati.
4. Per far fronte ad eventuali carenze nello stato di urbanizzazione del nucleo, che siano tali da pregiudicare la qualità stessa dell'ambiente e le condizioni di vita degli abitanti, possono essere consentiti gli interventi necessari al miglioramento della situazione esistente, purché definiti nell'ambito di uno strumento urbanistico attuativo i cui elaborati tecnico-progettuali consentano di affrontare e risolvere organicamente le carenze individuate, nel rispetto di quanto prescritto nei precedenti commi.
5. Agli effetti del comma precedente gli strumenti urbanistici attuativi ivi previsti sono soggetti, ai sensi dell'art. 24, primo comma, della Legge 28.2.1985 n° 47, ad approvazione regionale ancorché assunti sotto forma di Piani di Recupero, in ragione della ristrutturazione urbanistica che i relativi interventi comportano.

Art. 40

Nuclei Isolati - Regime normativo di MANTENIMENTO (NI-MA)

1. Tale regime si applica a quei nuclei che presentano una ben definita caratterizzazione e un inserimento paesistico tali da consentire un giudizio positivo sulla situazione complessiva in atto, non suscettibile peraltro di essere compromesso dalla modificazione di singoli elementi che concorrono alla sua definizione.
 2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente immutata l'immagine complessiva dell'insieme costituito dal nucleo e dal suo intorno.
 3. Sono pertanto consentiti esclusivamente interventi che non incidano in misura apprezzabile sui caratteri formali e strutturali propri dell'insediamento che ne connotano l'assetto e l'immagine.
 4. Per far fronte ad eventuali carenze nello stato di urbanizzazione del nucleo, con particolare riferimento all'accessibilità ed ai parcheggi, che siano tali da pregiudicare la qualità stessa dell'ambiente o le condizioni di vita degli abitanti, possono essere consentiti interventi anche relativamente più incidenti sull'assetto dell'insediamento.
-

Art. 41

Nuclei Isolati - Regime normativo di CONSOLIDAMENTO (NI-CO)

1. Tale regime si applica ai nuclei il cui impianto urbano risulti incompiuto o che presentino discontinuità e eterogeneità del tessuto edilizio, nei quali siano peraltro riconoscibili alcuni caratteri prevalenti rispetto ai quali si intenda omogeneizzare l'insieme.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di consolidare, mediante gli interventi consentiti, i caratteri dell'impianto urbano, del tessuto edilizio e delle forme di utilizzazione delle aree adiacenti che siano già allo stato riconoscibili e che siano ritenuti idonei a garantire una corretta definizione paesistico-ambientale dell'insieme.
3. Sono pertanto consentiti interventi di nuova edificazione e di urbanizzazione nonché di integrazione ed eventuale sostituzione delle preesistenze atti a completare l'impianto urbano ed a omogeneizzare il tessuto edilizio in forme e modi coerenti con i caratteri predetti.

Art. 42

Nuclei Isolati - Regime normativo di MODIFICABILITA' di tipo A (NI-MO-)

1. Tale regime si applica laddove l'insediamento presenti aspetti di forte eterogeneità e disorganizzazione, tali che non siano riconoscibili in esso né caratteri prevalenti, né uno schema organizzativo cui tenersi.
 2. L'obiettivo della disciplina è quello di assicurare mediante la definizione di nuove regole, lo sviluppo del nucleo verso un assetto maggiormente strutturato che conferisca ad esso identità e ruolo nella configurazione del paesaggio.
 3. Gli interventi di urbanizzazione e di nuova edificazione o comunque incidenti in misura rilevante sull'assetto del nucleo devono pertanto essere riferiti a regole o schemi di strutturazione e qualificazione ambientale del nucleo o di parti significative di esso, da definirsi mediante Studio Organico d'Insieme.
-

Sezione IV - Insediamenti Diffusi – (ID)

Art. 43

Insediamenti Diffusi - Regime normativa di CONSERVAZIONE (ID-CE)

1. Tale regime si applica nei casi in cui, in relazione ai valori di qualità e di tipicità dell'insieme e dei singoli elementi costitutivi, si rende necessario subordinare ogni intervento indipendentemente dalla sua motivazione, al rispetto dei valori suddetti.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di conservare sostanzialmente inalterata la situazione attuale sia nel suo insieme, in quanto allo stesso si riconosce un elevato valore paesistico-ambientale e di tipicità, sia nei singoli elementi costitutivi, in quanto espressione di caratteri omogenei e non riproducibili attraverso interventi innovativi.
3. La normativa è altresì volta a rendere possibili, in quanto compatibili con l'obiettivo sopra enunciato, quegli interventi che siano preordinati al recupero di eventuali singole situazioni di degrado e al soddisfacimento di carenze di ordine funzionale ed in particolare di quelle relative all'accessibilità ed ai parcheggi.
4. Non è pertanto consentito costruire nuovi edifici, né alterare quelli esistenti se non per adeguarli ai caratteri propri della zona.
5. E' inoltre vietato aprire nuove strade, modificare le caratteristiche tipologiche e di tracciato di quelle esistenti, nonché alterare in misura paesaggisticamente percepibile la morfologia e le sistemazioni del terreno e ogni altro elemento o manufatto che concorra significativamente alla definizione del paesaggio, ad eccezione degli interventi preordinati al superamento delle carenze funzionali sopra indicate.

Art. 44

Insediamenti Diffusi - Regime normativo di MANTENIMENTO (ID-MA)

1. Tale regime si applica là dove l'assetto insediativo abbia conseguito una ben definita caratterizzazione e un corretto inserimento paesistico, tali da consentire un giudizio positivo sulla situazione complessiva in atto, non suscettibile peraltro di essere compromesso dalla modificazione di singoli elementi costituenti il quadro d'insieme o da contenute integrazioni del tessuto edilizio.
 2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente immutati i caratteri complessivi dell'insediamento in quanto vi si riconosce l'espressione di un linguaggio coerente ed un equilibrato rapporto con il contesto ambientale.
 3. Sono pertanto consentiti esclusivamente interventi di limitata modificazione delle preesistenze ed eventualmente di contenuta integrazione dell'insediamento purché nel rispetto dei caratteri peculiari della zona e dei suoi rapporti con l'ambito paesistico.
 4. Per far fronte a quelle carenze di ordine funzionale che possono influire sulla stessa qualità dell'ambiente e sulla sua fruizione, con particolare riferimento alla accessibilità ed ai parcheggi, sono consentiti interventi anche relativamente più incidenti sull'assetto dell'insediamento.
-

Art. 45

Insedimenti Diffusi - Regime normativo di CONSOLIDAMENTO (ID-CO)

1. Tale regime si applica là dove esistono insediamenti diffusi caratterizzati da discontinuità del tessuto e da eventuali eterogeneità delle forme insediative, nei quali siano peraltro riconoscibili alcuni caratteri prevalenti, rispetto ai quali si intenda omogeneizzare l'insieme.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di consolidare, mediante gli interventi consentiti, quei caratteri prevalenti della zona ritenuti compatibili con una corretta definizione paesistico-ambientale dell'insieme.
3. Sono pertanto consentiti gli interventi di nuova edificazione e di urbanizzazione nonché di integrazione ed eventuale sostituzione delle preesistenze, atti a completare ed omogeneizzare l'insediamento esistente in forme e modi coerenti con i caratteri prevalenti tra i quali quelli relativi alla volumetria, al rapporto di copertura, all'altezza.

Art. 46

Insedimenti Diffusi

Regime normativo di MODIFICABILITÀ di tipo A (ID-MO-A)

1. Tale regime si applica nei casi in cui l'insediamento presenti aspetti di forte eterogeneità e disorganizzazione, tali che nello stesso non siano riconoscibili né caratteri prevalenti, né uno schema organizzativo cui attenersi.
 2. L'obiettivo della disciplina è quello di assicurare, mediante la definizione di nuove regole, lo sviluppo dell'insediamento verso un assetto maggiormente ordinato e confacente sotto il profilo paesistico-ambientale.
 3. Gli interventi di urbanizzazione e di nuova edificazione o comunque incidenti in misura rilevante sull'assetto della zona devono pertanto essere riferiti a regole e schemi di organizzazione e riqualificazione ambientale dell'insediamento o di parti significative di esso, da definirsi mediante Studio Organico d'Insieme, ferma restando la conferma del suo carattere diffuso.
-

Art. 47

Insedimenti Diffusi - Regime normativo di TRASFORMABILITA' (ID-TR-TU)

1. Tale regime si applica nei casi in cui si riconosce nell'insediamento diffuso uno stato di degrado e/o una scadente qualità paesistica che si ritengono superabili attraverso operazioni di radicale rinnovamento implicanti l'evoluzione verso una configurazione di tessuto urbano.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di conseguire livelli di migliore qualità ambientale e funzionale dell'insediamento rendendone possibili quelle radicali trasformazioni che si ritengono a tal fine necessarie.
3. Sono pertanto consentite operazioni di trasformazione del tessuto esistente, anche circoscritte, purché costituenti episodi organici e compiuti nell'evoluzione dell'insediamento diffuso verso una forma urbana più complessa e strutturata.

Sezione V - Insediamenti Sparsi - IS

Art. 48

Insedimenti Sparsi - Regime normativa di CONSERVAZIONE (IS-CE)

1. Tale regime si applica nei casi in cui, in relazione ai valori di qualità e tipicità che si riconoscono all'insediamento esistente, si rende necessario subordinare ogni intervento all'esigenza di non alterare l'equilibrio raggiunto tra l'insediamento e l'ambiente naturale e/o agricolo.
 2. L'obiettivo della disciplina è pertanto quello di conservare sostanzialmente inalterata la situazione attuale per quanto riguarda i portati quantitativi e qualitativi tra l'insediamento ed il contesto ambientale.
 3. La normativa è altresì volta a rendere possibili, in quanto compatibili con l'obiettivo enunciato al comma precedente, quegli interventi episodici che siano preordinati al recupero di eventuali singole situazioni di degrado e al soddisfacimento di puntuali carenze di ordine funzionale ed in particolare di quelle relative all'accessibilità e parcheggi.
 4. Non è pertanto consentito costruire nuovi edifici, né alterare quelli esistenti se non per adeguarli ai caratteri propri della zona.
 5. E' inoltre vietato aprire nuove strade, modificare le caratteristiche tipologiche e di tracciato di quelle esistenti, nonché alterare in misura paesaggisticamente percepibile la morfologia e le sistemazioni terreno e ogni altro elemento o manufatto che concorra significativamente alla definizione del paesaggio, ad eccezione degli interventi preordinati al superamento delle carenze funzionali sopra indicate.
-

Art. 49

Insedimenti Sparsi - Regime normativo di MANTENIMENTO (IS-MA)

1. Tale regime si applica nei casi in cui si riconosce l'esistenza di un equilibrato rapporto tra l'insediamento e l'ambiente naturale o agricolo e nei quali si ritiene peraltro compatibile con la tutela dei valori paesistico-ambientali, o addirittura funzionale ad essa, un incremento della consistenza insediativa o della dotazione di attrezzature ed impianti, sempreché questo non ecceda i limiti di un insediamento sparso.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere le caratteristiche insediative della zona, con particolare riguardo ad eventuali ricorrenze significative nella tipologia e nella ubicazione degli edifici rispetto alla morfologia del terreno.
3. Sono pertanto consentiti quegli interventi di nuova edificazione e sugli edifici esistenti, nonché di adeguamento della dotazione di infrastrutture, attrezzature e impianti che il territorio consente nel rispetto delle forme insediative attuali e sempre che non implichino né richiedano la realizzazione di una rete infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa.

Art. 50

Insedimenti Sparsi

Regime normativo di MODIFICABILITÀ di tipo B (IS-MO-B)

1. Tale regime si applica nei casi in cui il carattere sparso dell'insediamento, sia in ragione dei valori intrinseci in esso presenti, sia in relazione con l'assetto più complessivo del territorio, non costituisce un valore meritevole di tutela.
 2. L'obiettivo della disciplina è quello di non contrastare tendenze evolutive che possano dare luogo ad un assetto più strutturato della zona, compatibile con una sua corretta configurazione paesistica e funzionale ad una più efficiente gestione delle risorse.
 3. Sono pertanto consentiti quegli interventi che, sulla base di uno Studio Organico d'Insieme, determinano l'evoluzione verso un insediamento a carattere diffuso.
-

Sezione VI - Aree non insediare - ANI

Art. 51

Aree Non Insediare - Regime normativo di CONSERVAZIONE (ANI-CE)

1. Tale regime si applica nelle parti del territorio di elevato valore naturalistico-ambientale e non interessate, o interessate in forme del tutto marginali e sporadiche, dalla presenza di insediamenti stabili, nelle quali qualunque pur modesta alterazione dell'assetto attuale può compromettere la funzione paesistica e la peculiare qualità dei luoghi.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di conservare inalterata la situazione attuale per quanto riguarda gli aspetti insediativi. Non è pertanto consentito costruire nuovi edifici, aprire nuove strade e modificare le caratteristiche tipologiche dimensionali e di tracciato di quelle esistenti, nonché eseguire opere che alterino in misura paesaggisticamente percepibile la morfologia dei luoghi.
3. Sono sempre consentiti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e di consolidamento degli edifici e degli altri manufatti eventualmente esistenti nonché quelli preordinati a migliorarne l'inserimento nel contesto paesistico-ambientale.

Art. 52

Aree Non Insediate - Regime normativo di MANTENIMENTO (ANI-MA)

1. Tale regime si applica nei casi in cui, pur in presenza di valori naturalistici elevati o comunque significativi, si ritiene che modeste alterazioni dell'attuale assetto del territorio non ne compromettano la funzione paesistica e la peculiare qualità ambientale.
 2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva del territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti.
 3. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, né costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi.
 3. bis Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei confronti delle parti di territorio da includersi, mediante apposite leggi regionali, nei sistemi di aree di interesse naturalistico-ambientale, per le quali valgono le disposizioni di cui all'art. 2 delle NORME DI ATTUAZIONE APPLICABILI NELLE AREE PROTETTE costituenti l'allegato B alla l.r. 9 aprile 1985 n. 16.
-

Art. 53
Aree Non Insediate
Regime normativo di MODIFICABILITA di tipo B (ANI-MO-B)

1. Tale regime si applica in quelle situazioni nelle quali, in rapporto alla qualità ed al livello dei valori paesistico-ambientali riscontrabili e/o alla non elevata sensibilità, risulta ammissibile l'evoluzione dell'assetto territoriale verso tipi insediativi di carattere sparso e quindi di bassa densità.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di non contrastare tendenze insediative in atto non incompatibili con una corretta definizione paesistica degli assetti territoriali.
3. Sono pertanto consentiti quegli interventi che rientrano nei limiti e nelle forme degli insediamenti a carattere sparso.

Sezione VII - Regime normativo comune agli Insediamento Sparsi - IS
ed alle Aree Non Insediare - ANI

Art. 54
Regime normativo di TRASFORMABILITA, (TR)

1. Tale regime si applica nei casi in cui a previsioni insediative dello strumento urbanistico generale non si oppongono specifiche ragioni di ordine paesistico-ambientale che ne impediscano l'attuazione.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di consentire l'attuazione delle previsioni di sviluppo insediativo definite in sede di pianificazione urbanistica, indirizzandone la realizzazione verso forme idonee a garantirne il corretto inserimento nel contesto paesistico.
3. Sono pertanto consentite, previa elaborazione di Studio Organico d'Insieme, operazioni di trasformazione dello stato dei luoghi, nei limiti e nelle forme dei tipi insediativi rispettivamente specificati nella cartografia di Piano (ID o NI o TU o AI).

Sezione VIII - Attrezzature e Impianti - AI

Art. 54 bis
Generalità

1. Il Piano considera ai fini della loro disciplina quelle attrezzature e quegli impianti che per natura, dimensione e localizzazione incidono in misura significativa sui valori paesistico-ambientali.
 2. Dette attrezzature ed impianti sono disciplinati dalla presente Sezione, salve le disposizioni speciali di cui al Capo VI del presente Titolo.
-

Art. 55

Attrezzature e Impianti - Regime normativo di MANTENIMENTO (AI-MA)

1. Tale regime si applica nei casi in cui l'impianto esistente abbia raggiunto una configurazione sufficientemente definita e un corretto inserimento ambientale.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterata la configurazione attuale dell'impianto per quanto concerne gli aspetti che hanno implicazioni di ordine paesistico-ambientale.
3. Sono pertanto consentiti esclusivamente quegli interventi di integrazione delle attrezzature e di sostituzione delle strutture che non incidendo significativamente sulla configurazione complessiva dell'impianto ne determinano il miglioramento sotto il profilo funzionale e della qualità ambientale.

Art. 56

Attrezzature e Impianti - Regime normativo di CONSOLIDAMENTO (AI-CO)

1. Tale regime si applica nei casi in cui l'impianto esistente non presenti una configurazione sufficientemente definita né un corretto inserimento ambientale, oppure presenti carenze funzionali superabili mediante interventi che, pur incidenti sotto il profilo paesistico, siano a tale riguardo compatibili.
 2. L'obiettivo della disciplina è quello di consentire l'adeguamento dell'impianto tanto sotto il profilo funzionale quanto sotto quello paesistico-ambientale.
 3. Sono pertanto consentiti quegli interventi sia di modificazione delle strutture esistenti sia di eventuale ampliamento dell'impianto che ne consolidino la presenza e ne migliorino l'inserimento nel contesto ambientale.
-

Sezione IX - Manufatti Emergenti - ME
e Sistemi di Manufatti Emergenti - SME

Art. 57

Regime normativo di CONSERVAZIONE (CE)

1. Tale regime disciplina gli interventi nelle aree che, configurandosi come contesto immediato di un manufatto di riconosciuto interesse storico e/o paesistico, ne costituiscono l'essenziale ambito di rispetto.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di conservare ovvero di ripristinare le condizioni per l'identificazione del manufatto e per una corretta lettura dei suoi rapporti con il contesto, tanto sotto il profilo percettivo quanto sotto quello storico-documentale.
3. Negli ambiti individuati nella cartografia di Piano con riferimento ogni singolo manufatto non sono consentiti interventi di nuova edificazione nonché ogni altra incisiva alterazione dello stato dei luoghi se non previa elaborazione di uno Studio Organico d'Insieme che ne documenti la compatibilità con gli obiettivi sopra indicati.
4. Qualora nella cartografia di Piano la presenza del manufatto emergente sia segnalata mediante l'apposito simbolo grafico, è da intendersi come area di rispetto l'ambito le cui alterazioni sono suscettibili di incidere sugli obiettivi enunciati al secondo comma.
5. Nel caso di manufatti identificati nella cartografia di Piano come sistema, le indicazioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla riconoscibilità delle relazioni intercorrenti tra i singoli componenti del sistema stesso ai fini del loro rispetto.

Sezione X - Colture Agricole - COL

Art. 58

Generalità

1. Il Piano, pur non disciplinando le modalità di esercizio delle attività agricole, interferisce con le stesse nei casi in cui comportino la realizzazione di edifici, impianti ed infrastrutture, in quanto per tali opere valgono le pertinenti norme relative all'assetto insediativo.
2. Per quanto concerne l'estensione delle aree che possono essere interessate a tali attività, il Piano non pone limitazioni all'interno delle zone appositamente indicate con la sigla COL nella cartografia dell'assetto vegetazionale, mentre nelle restanti parti del territorio eventuali modificazioni dello stato attuale sono subordinate alla verifica di compatibilità con gli obiettivi definiti per l'assetto vegetazionale.
3. E comunque vietato costruire nuovi impianti di serre nelle zone sottoposte al regime normativo di CONSERVAZIONE degli assetti insediativo e geomorfologico.

Art. 59

Impianti diffusi di Serre - IDS

1. Gli impianti diffusi di serre sono assoggettati al regime normativo del CONSOLIDAMENTO interessando le parti del territorio di cui all'articolo precedente e nelle quali l'attuale diffusione degli impianti di serre caratterizza il paesaggio agrario in forme tali che lo stesso non risulta passibile di significative alterazioni per effetto di un ulteriore sviluppo.
2. L'obiettivo della disciplina è, da un lato, quello di indirizzare l'eventuale espansione di tali impianti verso le parti del territorio che storicamente ne hanno registrato il maggiore sviluppo, e dall'altro lato, quello di conseguire, attraverso i nuovi interventi, più elevati livelli di infrastrutturazione del territorio e quindi di presidio dell'ambiente.
3. Sono pertanto consentiti quegli interventi di nuova costruzione nonché di ristrutturazione degli impianti esistenti che, adeguandosi sostanzialmente alle linee morfologiche del territorio e rispettando le eventuali emergenze puntuali di carattere storico-architettonico e vegetazionale, assicurano adeguate sistemazioni idrogeologiche ed infrastrutturali dell'area di pertinenza.

Art. 60 impianti sparsi in serre - ISS

1. Tale regime si applica nelle parti del territorio considerate dall'articolo 58 e non ricadenti tra quelle disciplinate dall'articolo 59.
 2. L'obiettivo della disciplina è quello di assicurare che l'evoluzione delle attività agricole verso una maggiore efficienza e competitività trovi riscontro nelle forme del paesaggio agrario senza tuttavia alterarne i caratteri prevalenti.
 3. Le zone di cui al primo comma, per quanto riguarda la costruzione di nuove serre e la modificazione di quelle esistenti, sono pertanto assoggettate ad un regime normativo del MANTENIMENTO che consente la realizzazione di impianti opportunamente ubicati e dimensionati in funzione delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali dei suoli, ferma restando l'esigenza di non dare luogo a rilevanti concentrazioni.
-

Sezione XI
Disposizioni comuni alle componenti dell'assetto insediativo

Art. 61
Regime normativo di TRASFORMAZIONE (TRZ)

1. Tale regime si applica nelle parti del territorio nelle quali in relazione al tipo di attività insediata o alle forme nelle quali questa viene esercitata ovvero allo stato di abbandono e di degrado degli immobili si registrano situazioni di grave compromissione sotto il profilo paesaggistico ed ambientale.
 2. L'obiettivo della disciplina è quello di pervenire entro tempi definiti ad una trasformazione della situazione in atto che dia luogo ad un più equilibrato rapporto tra l'area interessata ed il contesto.
 3. A tal fine devono essere predisposti per l'intera area, anche distintamente per parti funzionali di essa, purché adeguatamente definite, specifici progetti di sistemazione corredati da programmi d'intervento che ne definiscano le condizioni di fattibilità ed i tempi di realizzazione, da redigersi ed approvarsi mediante strumenti urbanistici attuativi.
 4. Le aree di cui al presente articolo costituiscono in ogni caso ambito d'interesse regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, primo comma, della legge 28 febbraio 1985 n° 47, fermo restando il caso di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge regionale 8.7.1987 n° 24.
 5. Il progetto ed il programma di cui al terzo comma, unicamente alla variante dello strumento urbanistico generale che gli stessi eventualmente comportino a norma dell'art. 8 o dell'art. 9 della citata legge regionale n° 24/1987 devono essere formati nel termine di cinque anni stabilito dall'art. 6, secondo comma.
 6. Prima dell'approvazione del progetto e del programma di cui al terzo comma del presente articolo e comunque non oltre il termine di cui al precedente comma, sono consentiti esclusivamente gli interventi necessari per assicurare il normale svolgimento delle attività insediate ed il loro adeguamento igienico-ambientale e tecnologico, senza peraltro pregiudicare o rendere più onerosa quella complessiva trasformazione dell'area che il Piano assume come obiettivo.
-

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ASSETTO GEOMORFOLOGICO

Sezione I - Generalità

Art. 62

Regimi normativi

1. Le indicazioni di cui all'art. 5 assumono, secondo le diverse finalità perseguite dal Piano per l'assetto geomorfologico delle singole parti del territorio regionale, la denominazione di "Conservazione", "Mantenimento", "Consolidamento", "Modificabilità" di tipo A e di tipo B, e "Trasformazione".

Sezione II - Disposizioni particolari

Art. 63

Regime normativo di CONSERVAZIONE (CE)

1. Tale regime si applica nelle parti del territorio nelle quali l'elevato valore paesistico-ambientale dell'insieme deriva in misura determinante dalla presenza di emergenze geomorfologiche e/o idrogeologiche che, singolarmente o complessivamente considerate, si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità, anche sotto il profilo della loro identificazione.
 2. L'obiettivo della disciplina è quello di garantire la tutela dei valori emergenti, siano essi espressione di uno stato di sostanziale equilibrio ovvero di processi evolutivi naturali in atto.
 3. Sono pertanto vietati quegli interventi che, in misura apprezzabile alterino l'assetto idro-geo-morfologico o incidano sui dinamismi naturali ovvero che compromettano i rapporti visivi delle emergenze con il contesto d'ambito, con la sola eccezione di quegli interventi che si rendessero eventualmente necessari per assicurare l'incolumità pubblica.
-

Art. 64

Regime normativo di MANTENIMENTO (MA)

1. Tale regime si applica nelle parti del territorio nelle quali sono presenti elementi geomorfologici e/o idrogeologici con specifici valori ambientali o che contribuiscono in misura significativa a definire la configurazione paesistico-ambientale del contesto.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di confermare la situazione in atto per quanto attiene la specificità dei valori ambientali e le potenzialità di fruizione, salvaguardando nel contempo i rapporti d'ambito.
3. Sono pertanto consentiti quegli interventi che rispettino l'integrità degli elementi geomorfologici e/o idrogeologici aventi specifico valore ambientale e non compromettano la complessiva configurazione paesistico-ambientale del contesto in quanto determinata da componenti idro-geo-morfologiche.

Art. 65

Regime normativo di CONSOLIDAMENTO (CO)

1. Tale regime si applica nelle parti del territorio che presentano condizioni idrogeologiche comportanti rischi di compromissione per l'ambiente e/o pericoli per le attività insediate, e nelle quali peraltro si riscontrano valori paesaggistici o di fruizione che richiedono particolare attenzione.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di far sì che gli interventi che incidono sull'assetto geomorfologico, ed in particolare quelli eventualmente necessari per la prevenzione dei rischi e l'eliminazione dei pericoli, tengano conto dell'esigenza di salvaguardare i valori individuati.
3. Gli interventi preordinati alla prevenzione dei rischi ed all'eliminazione dei pericoli, qualora incidano in misura rilevante sull'assetto paesistico-ambientale, dovranno fare riferimento ad uno Studio Organico d'Insieme che ne garantisca il migliore inserimento nel contesto d'ambito, anche attraverso la definizione di appropriata modalità esecutive.

Art. 66

Regime normativo di MODIFICABILITÀ di tipo A (MO-A)

1. Tale regime si applica nelle parti del territorio nelle quali fattori geomorfologici e/o idrogeologici, pur essendo preminenti nella caratterizzazione ambientale degli insediamenti e delle strutture del paesaggio agrario, non sono tuttavia tali da imporre rigide limitazioni di ordine quantitativo, qualitativo o strutturale agli interventi.
 2. L'obiettivo della disciplina è quello di evitare sostanziali alterazioni nei rapporti esistenti tra i fattori antropici del paesaggio e la sua matrice idrogeomorfologica.
 3. Sono pertanto consentiti quegli interventi che, oltre a rispettare la specifica disciplina di settore, si adeguano alle condizioni imposte dalle relazioni esistenti tra assetto insediativo e fattori idrogeomorfologici.
-

Art. 67

Regime normativo di MODIFICABILITA' di tipo B (MO-B)

1. Tale regime si applica in tutte le parti del territorio non assoggettate ai regimi normativi di cui ai restanti articoli della presente Sezione.
2. Gli interventi in tali zone, oltre a rispettare la specifica disciplina di settore, dovranno conformarsi a criteri di corretto inserimento ambientale delle opere.

Art. 68

Regime normativo di TRASFORMAZIONE (TRZ)

1. Tale regime si applica nelle parti del territorio nelle quali, per effetto di interventi passati o di attività tuttora in corso si registrano sotto i profili geomorfologico ed idrogeologico situazioni di grave compromissione paesaggistica ed ambientale.
 2. L'obiettivo della disciplina è quello di pervenire entro tempi definiti ad una trasformazione della situazione in atto che dia luogo ad un più equilibrato rapporto tra l'area interessata ed il contesto.
 3. A tal fine deve essere predisposto per l'area uno specifico progetto di sistemazione corredato da un programma d'intervento che ne definisca le condizioni di fattibilità ed i tempi di realizzazione, da redigersi ed approvarsi mediante strumento urbanistico attuativo, o progetto di opere pubbliche.
 4. Le aree di cui al presente articolo costituiscono in ogni caso ambito d'interesse regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, primo comma, della legge 28 febbraio 1985 n° 47, fermo restando il caso di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge regionale 8.7.1987 n° 24.
 5. Il progetto ed il programma di cui al terzo comma, unicamente alla variante dello strumento urbanistico generale che gli stessi eventualmente comportino a norma dell'art. 8 e dell'art. 9 della citata legge regionale n° 24/1987 devono essere formati nel termine di cinque anni stabilito dall'art. 6, secondo comma.
 6. Prima dell'approvazione del progetto e del programma di cui al terzo comma del presente articolo e comunque non oltre il termine di cui al precedente comma, sono consentiti esclusivamente gli interventi necessari per assicurare il normale svolgimento delle attività insediate ed il loro adeguamento igienico-ambientale e tecnologico ovvero la loro riduzione, senza peraltro pregiudicare o rendere più onerosa quella complessiva trasformazione dell'area che il Piano assume come obiettivo.
-

CAPO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ASSETTO VEGETAZIONALE

Sezione I - Disposizioni generali

**Art. 69
Regimi normativi**

1. Le indicazioni di cui all'art. 5 assumono, a seconda delle diverse finalità perseguite dal Piano per l'assetto vegetazionale delle singole parti del territorio regionale, la denominazione di "Conservazione", "Mantenimento", "Consolidamento", "Modificabilità" e "Trasformazione".
2. Tali indicazioni investono le componenti del paesaggio costituite dai boschi e dalle praterie.
3. Le norme del presente Capo non operano nei confronti delle aree interessate dalla presenza di colture agricole, anche se attualmente dismesse, ed incluse nelle parti di territorio classificate come boschi e praterie, ma non indicate nella cartografia di Piano relativa all'assetto vegetazionale. Tali aree sono assoggettate alla disciplina di cui agli artt. 58 e 60.
3. bis I Piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale previsti dall'art. 8 della legge regionale 16 aprile 1984 n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, costituiscono applicazione delle norme del presente capo.

**Art. 70
Regime normativo di CONSERVAZIONE (CE)**

1. Tale regime si applica nelle parti del territorio di elevato valore paesistico-ambientale prive di insediamenti e con vegetazione non oggetto di sfruttamento sistematico ed in grado di evolvere in modo autonomo verso una situazione di equilibrio.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di garantire l'assoluto rispetto dei dinamismi naturali della vegetazione spontanea.
3. Sono pertanto vietati quegli interventi che alterino l'assetto vegetazionale della zona, complessivamente considerato nei suoi caratteri qualitativi e quantitativi, ad eccezione di quelli che si rendessero eventualmente necessari per la conversione dei cedui in fustaie, per l'eliminazione di forme infestanti e per la prevenzione delle fitopatie.

Sezione II - Regimi normativi dei boschi

Art. 71

Regime normativo di MANTENIMENTO (MA)

1. Tale regime si applica nelle parti del territorio prevalentemente o totalmente boscate, nelle quali le condizioni del manto arboreo sono nel complesso soddisfacenti sotto i profili delle essenze dominanti, della percentuale di esemplari d'alto fusto e del vigore vegetativo nonché dell'attitudine alla funzione ricreativa.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di confermare la situazione in atto, garantendone la continuità nel tempo e di assicurare il corretto sfruttamento economico del bosco.
3. Sono pertanto consentiti gli interventi preordinati allo sfruttamento economico del bosco, purché contenuti nei limiti dell'accrescimento rispetto al taglio precedente, nonché ogni altro intervento volto a migliorarne ulteriormente le condizioni complessive.

Art. 72

Regime normativo di CONSOLIDAMENTO (CO)

1. Tale regime si applica nelle parti del territorio parzialmente o totalmente boscate, nelle quali le condizioni dello strato arboreo, pur essendo accettabili sotto il profilo delle essenze dominanti, siano invece nel complesso insoddisfacenti per quanto riguarda la percentuale d'esemplari d'alto fusto ed il vigore vegetativo o nelle quali l'estensione della superficie boscata sia insufficiente in rapporto alle esigenze di presidio idrogeologico.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di favorire l'incremento della superficie boscata e/o di migliorare il livello qualitativo sotto i profili delle funzioni ecologiche, della produttività e della fruibilità ricreativa.
3. Sono pertanto consentiti quegli interventi, anche preordinati allo sfruttamento economico, che abbiano comunque l'effetto di garantire la graduale evoluzione, nello spazio e/o nel tempo, del bosco verso un assetto rispondente agli obiettivi sopra indicati, fermo restando il rispetto delle specifiche indicazioni contenute nella cartografia del Piano per quanto riguarda le essenze.
4. Le modalità di esecuzione degli interventi di cui al comma precedente saranno più dettagliatamente definite in sede di approvazione del "Regolamento per le prescrizioni di massima e di polizia forestale" previsto dall'art. 43 della legge regionale 16.4.1984 n° 22, ferma restando comunque l'osservanza delle disposizioni del presente articolo anche nelle more di tale approvazione.

Art. 73

Regime normativo di MODIFICABILITA' (MO)

1. Tale regime si applica nelle parti del territorio, totalmente o parzialmente boscate, nelle quali le condizioni dello strato arboreo sono nel complesso insoddisfacenti a causa della prevalenza di essenze contrastano il naturale dinamismo della vegetazione spontanea, costituendo ecosistemi sia vulnerabili nei confronti di incendi o di fitopatie sia caratterizzati dalla dominanza di forme esotiche eccessivamente competitive o generatrici di paesaggi estranei alle tipologie tradizionali liguri.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di favorire l'espansione di specie idonee sotto il profilo ecologico, anche a discapito di quelle attualmente prevalenti.
3. Sono pertanto consentiti quegli interventi, anche preordinati allo sfruttamento economico, che, attraverso le necessarie operazioni di diradamento dello strato arboreo e di miglioramento delle condizioni edafiche, conseguono l'obiettivo sopra indicato.

Art. 74

Regime normativo di TRASFORMAZIONE (TRZ)

1. Tale regime si applica nelle parti del territorio totalmente o parzialmente boscate nelle quali le condizioni dello strato arboreo sono insoddisfacenti a causa della dominanza di essenze che contrastano il naturale dinamismo della vegetazione autoctona, costituendo in particolare ecosistemi vulnerabili da incendi o fitopatie, e pertanto inadeguati a garantire nel tempo la stabilità dei terreni in forte pendio.
 2. L'obiettivo della disciplina è quello di determinare la graduale sostituzione, nello spazio e/o nel tempo, dello strato arboreo esistente con specie idonee sotto il profilo ecologico.
 3. Gli interventi necessari per il conseguimento dell'obiettivo sopra indicato saranno determinati, sulla base delle indicazioni contenute nella cartografia di Piano, in sede di formazione degli specifici Piani o Programmi di Settore ovvero in sede di definizione delle indicazioni di livello puntuale di cui all'articolo 7.
 4. In assenza dei Piani o dei Programmi previsti dal comma precedente sono consentiti interventi di diradamento selettivo all'interno delle pinete termofile e mesofile e delle abetaie mesofile, sempreché sussistano condizioni di contenuta acclività dei suoli, nonché interventi di taglio degli eventuali lembi di castagneto da frutto maturo.
-

Sezione III - Regimi normativi delle Praterie

Art. 75

Regime normativo di MANTENIMENTO (MA)

1. Tale regime si applica nelle parti del territorio utilizzate o utilizzabili come pascolo che presentano una soddisfacente percentuale di specie buone foraggiere e la cui localizzazione risulta idonea in rapporto all'esigenza sia di garantire la protezione idrogeologica dei versanti sia di assicurare una adeguata produzione.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di conservare nel tempo la risorsa mantenendone il livello qualitativo e la funzione paesistico-ambientale.
3. Sono pertanto consentiti esclusivamente gli interventi volti al mantenimento e al miglioramento della cotica erbosa, preservando l'area dall'avanzata delle specie legnose e dalla diffusione delle erbe rifiutate dal bestiame, mediante l'adozione di tecniche ecologicamente corrette.

Art. 76

Regime normativo di TRASFORMAZIONE (TRZ)

1. Tale regime si applica nelle parti del territorio occupate da praterie il cui sfruttamento economico comporta pratiche dannose sotto il profilo ecologico o comunque da luogo ad effetti negativi per l'integrità idrogeologica dei versanti.
 2. L'obiettivo della disciplina è quello di ripristinare condizioni di equilibrio ecologico e di stabilità dei pendii, nonché di conseguire un più soddisfacente assetto paesistico e migliori livelli di fruizione.
 3. Gli interventi necessari per il conseguimento dell'obiettivo sopra indicato saranno determinati, sulla base delle indicazioni contenute nella cartografia di Piano, in sede di formazione degli specifici Piani o Programmi di Settore ovvero in sede di definizione delle indicazioni di livello puntuale di cui all'articolo 7.
 4. Sono in ogni caso consentiti gli interventi comunque preordinati al ritorno del bosco con essenze ecologicamente idonee.
-

CAPO V

APPLICAZIONE DEI REGIMI NORMATIVI

Art. 77 Tavole di Piano

1. I regimi normativi relativi agli assetti insediativo, geomorfologico e vegetazionale sono riportati nelle Tavole di Piano con riferimento alle rispettive parti di territorio.

CAPO VI

DISPOSIZIONI SPECIALI

Sezione I - Viabilità

Cap. 78 Classificazione

Agli effetti del presente Piano la viabilità è così classificata:

- a) grandi infrastrutture viarie, intendendosi per tali le linee ferroviarie, le autostrade, le superstrade e le strade statali;
 - b) viabilità di collegamento, intendendosi per tale le strade provinciali e le strade comunali che collegano nuclei abitati o frazioni comunali, o che comunque collegano più parti del territorio diversamente classificate e disciplinate dal Piano.
 - c) viabilità di urbanizzazione, intendendosi per tale le strade al servizio esclusivo dei singoli insediamenti;
 - d) viabilità interpodereale, intendendosi per tale le strade al servizio esclusivo dell'attività agro-silvo-pastorale con una sola corsia di marcia e dotate di apposite piazzole per l'incrocio e la sosta.
-

Art. 79

Disciplina delle grandi infrastrutture viarie

1. Le nuove grandi infrastrutture viarie e gli interventi di rilevante modificazione di quelle esistenti sono assoggettati alla disciplina l'art. 32, anche agli effetti del presente Titolo.
2. Sulle aree delle autostrade esistenti, individuate nella cartografia di Piano relativa all'assetto insediativo con la sigla AE, e sulle aree di linee ferroviarie esistenti, ancorché non individuate nella cartografia di Piano con la sigla AI, nonché su quelle funzionalmente connesse anche se esterne ai relativi perimetri, sono consentiti gli interventi necessari al fine di garantire le migliori condizioni di efficienza, sicurezza e servizio dell'infrastruttura.
3. Tali interventi, qualora comportino la realizzazione di attrezzature, impianti o edifici incidenti sul rapporto tra l'autostrada o la ferrovia ed il contesto paesaggistico, dovranno tener conto degli obiettivi seguiti dal Piano in relazione alle zone nelle quali si collocano.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti operano, in quanto applicabili, anche nei confronti delle superstrade e delle strade statali

Art. 80

Disciplina della viabilità di collegamento

1. La realizzazione delle opere relative alla viabilità di collegamento, sia nel caso di nuovo impianto, sia nei casi di interventi che comportino una rilevante modificazione delle situazioni in atto, è subordinata alla predisposizione di uno Studio Organico d'Insieme.
 2. Tale studio dovrà in particolare darsi carico di individuare il tracciato che assicuri il maggior rispetto dei valori paesistici posti in evidenza dalla documentazione del Piano, di definire le opere accessorie e le sistemazioni che consentano ed accelerino il recupero di soddisfacenti condizioni di equilibrio ecologico, di prefigurare l'assetto dei luoghi a seguito della realizzazione dell'opera.
 3. Le opere di cui al primo comma possono essere realizzate in ogni parte del territorio, escluse quelle assoggettate al regime normativo di CONSERVAZIONE ovvero, se comprese nei sistemi di aree di interesse naturalistico-ambientale da istituirsi mediante apposite leggi regionali, al regime normativo di MANTENIMENTO in relazione a qualsivoglia assetto, indipendentemente dalle limitazioni disposte dal presente Titolo purché nel rispetto degli obiettivi perseguiti dal Piano.
-

Art. 81

Disciplina della viabilità di urbanizzazione

1. Le opere relative alla viabilità di urbanizzazione possono essere realizzate nel rispetto della disciplina contenuta nel presente Titolo con riferimento alla zona interessata dall'intervento.

Art. 81 bis

Disciplina della viabilità interpoderale

1. Le opere relative alla viabilità interpoderale possono essere realizzate nel rispetto dei valori paesistico-ambientali e in ogni parte del territorio purché non assoggettata al regime normativo di CONSERVAZIONE in relazione a qualsivoglia assetto.
2. Per le Aree Non Insediate assoggettate al regime normativo di MANTENIMENTO in relazione a qualsivoglia assetto, se comprese nei sistemi di aree di interesse naturalistico-ambientale da istituirsi mediante apposite leggi regionali, resta fermo quanto disposto dall'art. 52, comma 3 bis.

Sezione II - Attrezzature ed impianti soggetti a disciplina speciale

Art. 82

Depuratori, cimiteri e impianti sportivi

1. I depuratori delle acque reflue, i cimiteri e gli impianti sportivi possono essere realizzati, nel rispetto delle specifiche normative loro proprie, in ogni parte del territorio purché non assoggettata al regime normativo di CONSERVAZIONE ovvero, se compresa nel sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale da istituirsi mediante apposite leggi regionali, al regime normativo di MANTENIMENTO in relazione a qualsivoglia assetto.
 2. La localizzazione e la progettazione degli impianti di cui al presente articolo devono comunque conformarsi alle disposizioni relative all'assetto geomorfologico nonché salvaguardare le emergenze di carattere storico, artistico-architettonico e naturalistico eventualmente presenti nella zona interessata dall'intervento.
 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli impianti di motocross, i quali possono essere realizzati soltanto nelle parti di territorio all'uopo contraddistinte nella cartografia Piano con la simbologia AI (Attrezzature ed Impianti).
-

**Art. 82 bis
Campeggi**

1. I campeggi con sola accessibilità pedonale, intesi come punti di appoggio per il campeggio libero con tende, possono essere localizzati in ogni parte del territorio, compatibilmente con la tutela dei valori paesistico-ambientali e la loro corretta fruizione e purché le relative aree siano delimitate a norma delle vigenti disposizioni regolamentari in materia.
2. I campeggi con accessibilità veicolare, intesi come aree attrezzate per il campeggio organizzato con tende, campers e roulotte possono essere realizzati nelle parti del territorio non assoggettate al regime normativo di CONSERVAZIONE in relazione a qualsivoglia assetto ovvero, al regime normativo di MANTENIMENTO in relazione all'assetto vegetazionale o classificate come ANI-MA in relazione all'assetto insediativo.
3. E' fatto salvo in ogni caso il combinato disposto dell'art. 4, 20 comma, e dell'art. 30, 20 comma, lettere d) ed e), delle presenti norme.

Sezione III - Discariche e Impianti di trattamento dei rifiuti

**Art. 83
Generalità**

1. Agli effetti del presente Piano le discariche e gli impianti di trattamento dei rifiuti, in quanto soggetti ad autorizzazione regionale a norma della vigente legislazione in materia, possono essere realizzati nelle parti di territorio non assoggettate al regime normativo di CONSERVAZIONE ovvero, se comprese nei sistemi di aree di interesse naturalistico-ambientale da istituirsi mediante apposite leggi regionali, al regime normativo di MANTENIMENTO in relazione a qualsivoglia assetto, con l'osservanza delle condizioni stabilite dai successivi articoli 84 e 85.

**Art. 84
Discariche ed impianti previsti dagli specifici Piani di settore**

1. La realizzazione dei singoli interventi previsti dai Piani di settore di cui alla vigente legislazione in materia di smaltimento dei rifiuti è subordinata all'approvazione di uno Studio Organico d'Insieme riferito, in particolare, all'inserimento nel contesto paesistico-ambientale della discarica o dell'impianto, considerati nel loro assetto definitivo nonché nelle fasi significative della loro evoluzione.
 2. Tale Studio Organico d'Insieme costituisce documentazione obbligatoria e, ove occorra, integra il progetto da presentarsi - in attuazione dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'Ambiente 28.12.1987 n° 559 - ai fini della sua approvazione a norma delle vigenti legislazioni in materia di smaltimento dei rifiuti e di protezione delle bellezze naturali.
-

Art. 85

Discariche ed impianti non previsti dagli specifici Piani di settore

1. In sede di definizione progettuale delle discariche e/o degli impianti di trattamento dei rifiuti da realizzarsi in difetto o al di fuori dei Piani di settore di cui all'articolo precedente, dovrà essere verificata la compatibilità paesistica degli stessi con il contesto territoriale nel quale si collocano.
 2. I progetti di cui al comma precedente dovranno essere elaborati in modo da determinare - avuto riguardo anche alle esigenze di funzionalità e sicurezza dell'impianto - il minor danno possibile nei confronti del paesaggio e dell'ambiente, da un lato, attraverso la scelta di siti, sedimi e volumi che assicurino il migliore inserimento nella morfologia dei luoghi e, dall'altro, mediante fissazione di modalità e fasi di esecuzione che consentano il progressivo recupero di soddisfacenti condizioni di riequilibrio ambientale in corso di esercizio.
 3. Ai fini della verifica della compatibilità paesistica deve essere fatto riferimento prevalentemente alle indicazioni di livello locale del Piano relative agli assetti insediativo, geomorfologico e vegetazionale, e per quanto in particolare concerne il recupero ambientale dovrà essere prodotta una apposita documentazione contenente le soluzioni previste per le definitive sistemazioni.
 4. La documentazione progettuale deve riguardare l'insieme delle opere previste, ivi compresi gli impianti e le infrastrutture provvisorie di cantiere, le strade di accesso, le eventuali cave di prestito.
 5. Detta documentazione integra gli elaborati progettuali da presentarsi - in attuazione dei criteri stabiliti dal Ministero dell'Ambiente con decreto n° 559/1987 - ai fini della loro approvazione a norma delle vigenti legislazioni in materia di smaltimento dei rifiuti e di protezione delle bellezze naturali.
 6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti degli interventi preordinati all'adeguamento o al potenziamento delle discariche e degli impianti esistenti.
-

Sezione IV - Miniere e Cave

Art. 86 Miniere

1. Le indicazioni del presente Piano non si applicano nei confronti delle miniere appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e come tali assoggettate a leggi speciali che ne disciplinano la ricerca e la concessione.

Art. 87 Classificazione delle cave

1. Agli effetti del presente Piano le cave sono così classificate:
 - a) cave a cielo aperto, intendendosi per tali quelle che vengono coltivate anche parzialmente in superficie;
 - b) cave in sotterraneo, intendendosi per tali quelle che vengono coltivate interamente nel sottosuolo, pur dando luogo ad eventuali discariche in superficie.
-

Art. 88
Disciplina delle cave a cielo aperto

1. Le attività di cava a cielo aperto, sia nel caso di nuovo impianto, sia nei casi di interventi che comportino una rilevante modificazione delle situazioni in atto, sono consentite esclusivamente nelle parti di territorio appositamente delimitate nella cartografia di Piano relativa all'assetto geomorfologico.
2. In sede di definizione progettuale delle opere dovrà essere verificata la compatibilità paesistica delle stesse con il contesto territoriale nel quale si collocano.
3. Gli studi necessari alla definizione di cui al comma precedente dovranno essere condotti in modo da determinare, avuto anche riguardo alle esigenze di funzionalità, sicurezza e produttività dell'impianto, il minor danno possibile nei confronti del paesaggio e dell'ambiente, da un lato, attraverso la scelta di tecniche di coltivazione che consentano di pervenire ad una configurazione tale da inserirsi adeguatamente nel contesto paesaggistico e, dall'altro, mediante fissazione di modalità e fasi di esecuzione che assicurino il progressivo recupero di soddisfacenti condizioni di qualità ambientale.
4. Ai fini della verifica della compatibilità paesistica deve essere fatto riferimento prevalentemente alle indicazioni di livello locale del Piano relative agli assetti insediativo, geomorfologico e vegetazionale, e per quanto concerne in particolare il recupero ambientale dovrà essere prodotta una apposita documentazione contenente le soluzioni previste per le definitive sistemazioni.
5. La documentazione progettuale deve riguardare l'insieme delle opere previste ivi compresi gli impianti e le infrastrutture provvisorie di cantiere, le strade di accesso, le eventuali discariche e rilevati.
6. Detta documentazione integra gli elaborati progettuali da presentarsi ai fini della loro approvazione a norma delle vigenti legislazioni in materia di cave e di protezione delle bellezze naturali.

Art. 89
Disciplina delle cave in sotterraneo

1. Il presente Piano pur non disciplinando le modalità di esercizio delle attività di cava in sotterraneo, ne considera la presenza per quanto le stesse comportino la realizzazione di opere in superficie quali, impianti accessori, strade di servizio e discariche.
 2. Il Piano localizza tali attività esclusivamente ai fini della disciplina delle opere in superficie, la cui realizzazione è subordinata alla formazione di uno specifico Studio Organico d'Insieme costituente documentazione obbligatoria da approvarsi in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dalle vigenti legislazioni in materia di cave e di protezione delle bellezze naturali.
-

CAPO VII
DEROGHE

Art.'89 bis
Presupposti e condizioni di derogabilità

1. Le indicazioni di livello locale del Piano, ad eccezione delle specificazioni di cui all'articolo 5, sesto comma, possono essere derogate a norma della vigente legislazione in materia qualora si tratti:
 - a) di opere o di interventi attuati da Enti pubblici territoriali sempre che gli stessi non siano assoggettati alla speciale disciplina di cui al Capo precedente;
 - b) di interventi diretti alla tutela della pubblica incolumità o determinati da cause di forza maggiore.
2. Le deroghe di cui al comma precedente possono essere assentite a condizione che le opere in progetto non siano incompatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali proprie del Piano, siano di assoluta necessità o di preminente interesse per la comunità locale e non siano altrimenti localizzabili.

Art. 89 ter
Procedure ed effetti

1. Le deroghe di cui all'articolo precedente sono assentite secondo le procedure stabilite dalla vigente legislazione regionale in materia e producono gli effetti ivi previsti.
-

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 90
Vincoli ex legge 1497/1939

1. Il presente Piano ha valore di Piano Urbanistico Territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali di cui all'articolo 1 bis dei D.L. 27 giugno 1985 n° 312 come convertito nella legge 8 agosto 1985 n° 431.
2. Agli effetti dell'obbligo di autorizzazione previsto dall'articolo 7 della Legge 29 giugno 1939 n° 1497 e successive modificazioni, restano fermi i vincoli imposti a norma di essa.
3. Dall'entrata in vigore del presente Piano sono abrogate le disposizioni dei Piani Territoriali Paesistici di Nervi-S. Ilario e del Promontorio di Portofino approvati con Decreti del Ministro della Pubblica Istruzione rispettivamente in data 4 luglio 1953 e 3 giugno 1958.

Art. 90 bis
Parchi, riserve naturali, aree protette,
sistemi di aree di interesse naturalistico-ambientale

1. Per le parti di territorio incluse nei parchi, nelle riserve naturali, nelle aree protette e nei sistemi di aree di interesse naturalistico-ambientale istituiti dalle rispettive leggi regionali emanate prima dell'entrata in vigore del presente piano, le disposizioni dei P.T.C.P. operano soltanto in quanto più restrittive delle specifiche norme che le riguardano.
-

Art. 91
Vigilanza e sanzioni

1. Il Sindaco nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 4, primo comma, della Legge 28 febbraio 1985 n° 47 e di cui all'articolo 1 lettera e) della legge regionale 18.3.1980 n° 15 e successive modificazioni, è tenuto ad assicurare il rispetto delle indicazioni di livello locale contenute nel presente Piano.
2. L'inosservanza delle indicazioni di cui al comma precedente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Capo I della Legge n. 47/1985, nonché, nei casi di interventi interessanti i beni e le aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939 n° 1497 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 15 della stessa, in quanto applicabile.

Art. 92

Soppresso

Traslato sub Art. 90.

Art. 93

Disposizioni transitorie

1. L'entrata in vigore del presente Piano comporta la decadenza delle autorizzazioni e delle concessioni edilizie in contrasto con le sue indicazioni di livello locale, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
2. Salvo l'esercizio del potere di cui all'art. 1 della Legge 29.6.1939 n° 1497 e successive modificazioni, le autorizzazioni per l'esercizio di attività estrattive rilasciate ai sensi della legge regionale 10 aprile 1979 n° 12 e successive modificazioni sono fatte salve, ancorché in contrasto con le indicazioni di livello locale del Piano, fino al completamento del programma dei lavori di coltivazione assentito, fermo restando l'assoggettamento a tali indicazioni di eventuali variazioni del programma stesso che non si configurano come sue mere riduzioni
3. Le altre autorizzazioni o concessioni suscettibili di incidere sugli assetti del territorio considerati dal Piano, che siano già state rilasciate alla data della sua entrata in vigore, restano valide fino alla rispettiva scadenza ancorché in contrasto con le indicazioni di livello locale del Piano stesso.

Art. 94

Entrata in vigore del Piano

Il presente Piano entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso e conserva la propria efficacia a tempo indeterminato.



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - ESTENSIONE E STRUTTURA DEL PIANO

Art. 1 - Obiettivi e campo di applicazione del Piano	pag. 92
Art. 2 - Articolazione del Piano	pag. 92

CAPO II - LIVELLO TERRITORIALE

Art. 3 - Indicazioni di livello territoriale	pag. 93
Art. 4 - Efficacia delle indicazioni di livello territoriale	pag. 93

CAPO III - LIVELLO LOCALE

Art. 5 - Indicazioni di livello locale	pag. 94
Art. 6 - Efficacia delle indicazioni di livello locale	pag. 95

CAPO IV - LIVELLO PUNTUALE

Art. 7 - Indicazioni di livello puntuale	pag. 96
Art. 8 - Efficacia delle indicazioni di livello puntuale	pag. 96

TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI DI LIVELLO TERRITORIALE

CAPO I - INDICAZIONI RELATIVE AGLI ASSETTI INSEDIATIVO, GEOMORFOLOGICO E VEGETAZIONALE

Sezione I - Assetto Insediativo

Art. 9 - Generalità	pag. 97
Art. 10 - Indirizzo generale di MANTENIMENTO (MA)	pag. 99
Art. 11 - Indirizzo generale di CONSOLIDAMENTO (CO)	pag. 99
Art. 12 - Indirizzo generale di MODIFICABILITA' (mo)	pag. 100
Art. 13 - Indirizzi particolari	pag. 100

Sezione II - Assetto geomorfologico

Art. 14 - Generalità	pag. 101
Art. 15 - Indirizzi generali di MANTENIMENTO (MA)	pag. 103
Art. 16 - Indirizzo generale di CONSOLIDAMENTO (CO)	pag. 103
Art. 17 - Indirizzo generale di MODIFICABILITA' (MO)	pag. 104
Art. 18 - Indirizzo generale di TRASFORMAZIONE (TRZ)	pag. 104
Art. 19 - Indirizzi particolari	pag. 105

Sezione III - Assetto vegetazionale

Art. 20 - Generalità	pag. 106
Art. 21 - Indirizzo generale di MANTENIMENTO (MA) dei boschi	pag. 107
Art. 22 - Indirizzo generale di CONSOLIDAMENTO (CO) dei boschi	pag. 107
Art. 23 - Indirizzo generale di MODIFICABILITA' (MO) dei boschi	pag. 108
Art. 24 - Indirizzo generale di MANTENIMENTO (MA) delle praterie	pag. 108
Art. 25 - Indirizzo generale di CONSOLIDAMENTO (CO) delle praterie	pag. 109
Art. 26 - Indirizzo generale di MODIFICABILITA' (MO) delle praterie	pag. 109
Art. 27 - Indirizzi particolari relativi ai boschi	pag. 110
Art. 28 - Indirizzi particolari relativi alle praterie	pag. 111

<i>Sezione IV - Applicazione degli indirizzi</i>			<i>Sezione IV - Insediamenti Diffusi - ID</i>	
Art. 29 - Schede e Tabelle di Piano	pag. 111		Art. 43 - Insediamenti Diffusi Regime normativo di CONSERVAZIONE (ID-CE)	pag. 121
CAPO II - INDICAZIONI DI TIPO PROPOSITIVO			Art. 44 - Insediamenti Diffusi Regime normativo di MANTENIMENTO (ID-MA)	pag. 121
Art. 30 - Oggetto e contenuto	pag. 112		Art. 45 - Insediamenti Diffusi Regime normativo di CONSOLIDAMENTO (ID-CO)	pag. 122
CAPO III - INDICAZIONI A CARATTERE DI RECEPIMENTO			Art. 46 - Insediamenti Diffusi Regime normativo di MODIFICABILITA' di tipo A(ID-MO-A)	pag. 122
Art. 31 - Oggetto	pag. 113		Art. 47 - Insediamenti Diffusi Regime normativo di TRASFORMABILITA' (ID-TR-TU)	pag. 123
Art. 32 - Disciplina	pag. 114			
TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI DI LIVELLO LOCALE			<i>Sezione V - Insediamenti Sparsi - IS</i>	
CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI			Art. 48 - Insediamenti Sparsi Regime normativo di CONSERVAZIONE (IS-CE)	pag. 123
Art. 32 bis - Studio Organico d'insieme	pag. 115		Art. 49 - Insediamenti Sparsi Regime normativo di MANTENIMENTO (IS-MA)	pag. 124
Art. 32 ter - Compatibilità tipologica	pag. 115		Art. 50 - Insediamenti Sparsi Regime normativo di MODIFICABILITA di tipo B(IS-MO-B)	pag. 124
CAPO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ASSETTO INSEDIATIVO			<i>Sezione VI - Aree Non Insediate - ANI</i>	
<i>Sezione I - Disposizioni generali</i>			Art. 51 - Aree Non Insediate Regime normativo di CONSERVAZIONE (ANI-CE)	pag. 125
Art. 33 - Regimi normativi	pag. 116		Art. 52 - Aree Non Insediate Regime normativo di MANTENIMENTO (ANI-MA)	pag. 125
<i>Sezione II - Aree Urbane</i>			Art. 53 - Aree Non Insediate Regime normativo di MODIFICABILITA' di tipo B(ANI-MO-B)	pag. 126
Art. 34 - Generalità	pag. 116			
Art. 35 - Aree Urbane: strutture urbane qualificate - SU	pag. 117		<i>Sezione VII - Regime normativo comune agli Insediamenti Sparsi – IS ed alle Aree Non Insediate - ANI</i>	
Art. 36 - Aree Urbane: parchi urbani - PU	pag. 117		Art. 54 - Regime normativo di TRASFORMABILITA' (TR)	pag. 126
Art. 37 - Aree Urbane: valori d'immagine - IU	pag. 118			
Art. 38 - Aree Urbane: tessuti urbani - TU	pag. 118		<i>Sezione VIII - Attrezzature e Impianti - AI</i>	
<i>Sezione III - Nuclei Isolati - NI</i>			Art. 54 bis – Generalità	pag. 126
Art. 39 - Nuclei Isolati Regime normativo di CONSERVAZIONE (NI-CE)	pag. 119		Art. 55 - Attrezzature e Impianti Regime normativo di MANTENIMENTO (AI-MA)	pag. 127
Art. 40 - Nuclei Isolati Regime normativo di MANTENIMENTO (NI-MA)	pag. 119		Art. 56 - Attrezzature e Impianti Regime normativo di CONSOLIDAMENTO (AI-CO)	pag. 127
Art. 41 - Nuclei Isolati Regime normativo di CONSOLIDAMENTO (NI-CO)	pag. 120			
Art. 42 - Nuclei Isolati Regime normativo di MODIFICABILITA di tipo A (NI-MO-A)	pag. 120			

<i>Sezione IX - Manufatti Emergenti – ME e Sistemi di Manufatti Emergenti - SME</i>		
Art. 57 - Regime normativo di CONSERVAZIONE (CE)	pag. 128	
<i>Sezione X - Colture Agricole - COL</i>		
Art. 58 - Generalità	pag. 128	
Art. 59 - Impianti diffusi di Serre - IDS	pag. 129	
Art. 60 - Impianti sparsi di serre - ISS	pag. 129	
<i>Sezione XI - Disposizioni comuni alle componenti dell'assetto insediativo</i>		
Art. 61 - Regime normativo di TRASFORMAZIONE (TRZ)	pag. 130	
CAPO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ASSETTO GEOMORFOLOGICO		
<i>Sezione I - Generalità</i>		
Art. 62 - Regimi normativi	pag. 131	
<i>Sezione II - Disposizioni particolari</i>		
Art. 63 - Regime normativo di CONSERVAZIONE (CE)	pag. 131	
Art. 64 - Regime normativo di MANTENIMENTO (MA)	pag. 132	
Art. 65 - Regime normativo di CONSOLIDAMENTO (CO)	pag. 132	
Art. 66 - Regime normativo di MODIFICABILITA' di tipo A (MO-A)	pag. 132	
Art. 67 - Regime normativo di MODIFICABILITA' di tipo B (MO-B)	pag. 133	
Art. 68 - Regime normativo di TRASFORMAZIONE (TRZ)	pag. 133	
CAPO IV - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ASSETTO VEGETAZIONALE		
<i>Sezione I - Disposizioni generali</i>		
Art. 69 - Regimi normativi	pag. 134	
Art. 70 - Regime normativo di CONSERVAZIONE (CE)	pag. 134	
<i>Sezione II – Regimi normativi dei boschi</i>		
Art. 71 - Regime normativo di MANTENIMENTO (MA)	pag. 135	
Art. 72 - Regime normativo di CONSOLIDAMENTO (CO)	pag. 135	
Art. 73 - Regime normativo di MODIFICABILITA' (MO)	pag. 136	
Art. 74 - Regime normativo di TRASFORMAZIONE (TRZ)	pag. 136	
<i>Sezione III - Regimi normativi delle praterie</i>		
Art. 75 - Regime normativo di MANTENIMENTO (MA)	pag. 137	
Art. 76 - Regime normativo di TRASFORMAZIONE (TRZ)	pag. 137	
CAPO V - APPLICAZIONE DEI REGIMI NORMATIVI		
Art. 77 - Tavole di Piano	pag. 138	
CAPO VI - DISPOSIZIONI SPECIALI		
<i>Sezione I - Viabilità</i>		
Art. 78 - Classificazione	pag. 138	
Art. 79 - Disciplina delle grandi infrastrutture viarie	pag. 139	
Art. 80 - Disciplina della viabilità di collegamento	pag. 139	
Art. 81 - Disciplina della viabilità di urbanizzazione	pag. 140	
Art. 81 bis - Disciplina della viabilità interpodereale	pag. 140	
<i>Sezione II - Attrezzature ed impianti soggetti a disciplina speciale</i>		
Art. 82 - Depuratori, cimiteri e impianti sportivi	pag. 140	
Art. 82 bis - Campeggi	pag. 141	
<i>Sezione III - Discariche e impianti di trattamento dei rifiuti</i>		
Art. 83 - Generalità	pag. 141	
Art. 84 - Discariche ed impianti previsti dagli specifici Piani di settore	pag. 141	
Art. 85 - Discariche ed impianti non previsti dagli specifici Piani di settore	pag. 142	
<i>Sezione IV - Miniere e Cave</i>		
Art. 86 - Miniere	pag. 143	
Art. 87 - Classificazione delle cave	pag. 143	
Art. 88 - Disciplina delle cave a cielo aperto	pag. 144	
Art. 89 - Disciplina delle cave in sotterraneo	pag. 144	
CAPO VII - DEROGHE		
Art. 89 bis - Presupposti e condizioni di derogabilità	pag. 145	
Art. 89 ter - Procedure ed effetti	pag. 145	

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 90 - Vincoli ex lege 149711939	pag. 146
Art. 90 bis - Parchi, riserve naturali, aree protette, sistemi di aree di interesse naturalistico-ambientale	pag. 146
Art. 91 - Vigilanza e sanzioni	pag. 147
Art. 92 - (soppresso - in quanto traslato sub art. 90)	pag. 147
Art. 93 - Disposizioni transitorie	pag. 147
Art. 94 - Entrata in vigore dei Piano	pag. 148
